

AZIENDA UNITA' SANITARIA DELLA ROMAGNA
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA

OSPEDALE "INFERMI"

Via Settembrini, 2 - Rimini

INTERVENTO H1
RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX RIANIMAZIONE
PER NUOVA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE

COORDINAMENTO PROGETTO

dott. arch Roberto Ravagnani Morosini

PROGETTAZIONE OPERE ARCHITETTONICHE

dott. arch Roberto Ravagnani Morosini

PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI

dott. ing. Lorenzo Carlini

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

Studio Elettroprogetti Rimini

p.i. Roberto Berardi

Collaboratore

AUSL della Romagna

p.i. Cristian Davani

PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI

AUSL della Romagna

p.i. Massimiliano Balzoni

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

In fase di progettazione

AUSL della Romagna

dott. arch. Enrico Sabatini

ENERGY MANAGER

AUSL della Romagna

dott. Ing. Paolo Blanco

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

AUSL della Romagna

ing. Laura Carlini

COMMITTENTE: A.U.S.L. DELLA ROMAGNA

DIRETTORE GENERALE

dott. Marcello Tonini

DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO OSPEDALIERO

dott. Romeo Giannei

DIRETTORE U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO

dott. arch. Enrico Sabatini

ELABORATO

PROGETTO ESECUTIVO

Capitolato Speciale d'appalto
Prescrizioni ed Oneri Generali
Rettificato

NUMERO TAVOLA

H1/es/GEN/CS
REV 2

DATA
aprile
2019

SCALA

REDATTO VERIFICATO

SP LC

N. ARCHIVO

-

DATA AGG. AGG1

DESCRIZIONE DESCR1

DATA AGG. AGG2

DESCRIZIONE DESCR2

ARCHIVIO file:\

U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO - AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI

V.le Settembrini, 2 - 47900 Rimini - tel. 0541.705299 - fax 0541.705653

Questo documento è di proprietà dell' A.U.S.L. della Romagna e non può essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.

INDICE

| | |
|--|----|
| CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO | 4 |
| Art. 1 Oggetto dell'appalto | 4 |
| Art. 2 Ammontare dell'appalto | 5 |
| Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto | 5 |
| Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili..... | 6 |
| Art. 5 Gruppi di categorie omogenee | 6 |
| CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE | 8 |
| Art. 6 Documenti che regolano l'appalto..... | 8 |
| Art. 7 Osservanza di leggi e norme..... | 8 |
| Art. 8 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione..... | 9 |
| Art. 9 Particolari norme per gli elementi strutturali e non strutturali | 9 |
| Art. 10 Particolari norme per l'esecuzione e la certificazione ai fini antincendio | 10 |
| Art. 11 Rappresentante dell'Appaltatore - Direttore tecnico di cantiere | 11 |
| Art. 12 Convenzioni in materia di valuta e termini..... | 12 |
| CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE..... | 12 |
| Art. 13 Consegna e inizio dei lavori | 12 |
| Art. 14 Termine per l'ultimazione dei lavori | 13 |
| Art. 15 Proroghe | 13 |
| Art. 16 Sospensioni e riprese dei lavori..... | 14 |
| Art. 17 Penali in caso di ritardo..... | 14 |
| Art. 18 Programma esecutivo dei lavori | 15 |
| Art. 19 Inderogabilità dei termini di esecuzione | 16 |
| Art. 20 Disposizioni e cautele particolari da adottare in relazione all'attività sanitaria in corso - organizzazione dei lavori. | 16 |
| CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI..... | 17 |
| Art. 21 Contabilizzazione dei lavori a corpo | 17 |
| Art. 22 Contabilizzazione dei lavori a misura | 18 |
| Art. 23 Eventuali lavori in economia | 20 |
| Art. 24 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera..... | 21 |
| CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA..... | 21 |
| Art. 25 Anticipazione del prezzo..... | 21 |
| Art. 26 Pagamenti in acconto..... | 22 |
| Art. 27 Pagamento rata a saldo | 23 |
| Art. 28 Ritardo nei pagamenti..... | 23 |
| Art. 29 Cessione del contratto e cessione dei crediti | 23 |
| CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI | 24 |
| Art. 30 Garanzie fideiussorie | 24 |
| Art. 31 Assicurazione a carico dell'impresa | 24 |
| CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE | 25 |
| Art. 32 Variazione dei lavori | 25 |
| Art. 33 Varianti per errori od omissioni progettuali | 26 |
| Art. 34 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi | 26 |
| CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA..... | 27 |
| Art. 35 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza..... | 27 |
| Art. 36 Norme di sicurezza generali..... | 27 |
| Art. 37 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)..... | 28 |

| | | |
|-----------|--|----|
| Art. 38 | Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento | 28 |
| Art. 39 | Piano Operativo di Sicurezza..... | 29 |
| Art. 40 | Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza | 29 |
| Art. 41 | Piano di montaggio uso e smontaggio (PiMUS)..... | 29 |
| CAPO 9. | DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO | 30 |
| Art. 42 | Subappalto..... | 30 |
| Art. 43 | Responsabilità in materia di subappalto | 31 |
| Art. 44 | Pagamento dei subappaltatori..... | 32 |
| CAPO 10. | CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO | 32 |
| Art. 45 | Accordo bonario | 33 |
| Art. 46 | Definizione delle controversie | 33 |
| Art. 47 | Contratti collettivi e disposizioni sulla mano d'opera – Documento unico di regolarità contributiva (DURC) | 33 |
| Art. 48 | Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori - Recesso | 34 |
| CAPO 11 - | DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE..... | 36 |
| Art. 49 | Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione | 36 |
| Art. 50 | Collaudo..... | 36 |
| Art. 51 | Presa in consegna dei lavori ultimati..... | 37 |
| CAPO 12 - | NORME FINALI | 37 |
| Art. 52 | Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore..... | 37 |
| Art. 53 | Oneri relativi al commissioning impianti di condizionamento | 43 |
| Art. 54 | Oneri specifici relativi agli impianti di distribuzione gas medicali..... | 44 |
| Art. 55 | Gestione rifiuti da demolizione | 45 |
| Art. 56 | Disposizioni in materia di inquinamento acustico | 45 |
| Art. 57 | Disposizioni in materia di criteri ambientali minimi | 46 |
| Art. 58 | Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione | 46 |
| Art. 59 | Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. | 46 |
| Art. 60 | Custodia del cantiere | 47 |
| Art. 61 | Cartello di cantiere | 47 |
| Art. 62 | Danni cagionati da forza maggiore. | 47 |
| Art. 63 | Riservatezza e privacy | 47 |
| Art. 64 | Spese contrattuali, imposte, tasse..... | 48 |

PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell'appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dell'intervento denominato **“Ristrutturazione locali ex-Rianimazione per nuova Centrale di Sterilizzazione” (intervento H1)** comprendente tutte le opere edili, impiantistiche meccaniche, impiantistiche elettriche ed impianti speciali occorrenti per la ristrutturazione della sotto unità strutturale denominata “piastra 5” e di parte dei locali limitrofi al piano di smistamento generale del fabbricato Piastra Sud Est dell'ospedale “Infermi” di Rimini per la collocazione al suo interno della Centrale di Sterilizzazione. Sono comprese nel progetto anche alcuni interventi accessori ai piani seminterrato e rialzato, nonché interventi sulla copertura per l'installazione degli impianti.
2. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal progetto esecutivo approvato, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, delle quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono inoltre comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne, gli impianti, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, etc., sia eseguiti direttamente dall'appaltatore che dalle Società interessate alle quali l'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza richiesta.
4. Si precisa che tra le opere provvisorie, oltre quanto indicato nelle descrizioni dei lavori, dovrà essere garantita l'accessibilità all'area, anche quella non interessata dai lavori, per carico scarico materiali e per tutte le problematiche connesse alla sicurezza.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) **Codice dei contratti**: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i;
 - b) **Regolamento generale**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
 - c) **Capitolato generale**: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
 - d) **Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 n. 49** recante “Approvazione delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione” – Decreto MIT 49/2018
 - e) **Decreto n. 81 del 2008**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - f) **Stazione appaltante**: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
 - g) **Appaltatore**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
 - h) **RUP**: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
 - i) **DL**: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma

- 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
- j) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- l) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- m) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- n) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- o) **Oneri di sicurezza (anche OS)**: gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
- p) **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2 Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo dei lavori a base d'asta, da valutarsi a misura, compresi nel presente appalto, ammonta presuntivamente a € 1.686.761,38 (unmilionesecentottantaseimilasettecentosessantuno/38) al netto dell'I.V.A. come risulta dal seguente prospetto:

| | Colonna a) | Colonna b) | Colonna a) + b) |
|-------------------------------|------------------------|--|---------------------|
| | Importo a base di gara | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza da PSC | TOTALE |
| A misura | 1.683.707,94 € | 36.261,44 € | 1.719.969,38 |
| A corpo | | | |
| In economia | | | |
| IMPORTO TOTALE APPALTO | 1.683.707,94 € | 36.261,44 € | 1.719.969,38 |

2. L'importo contrattuale è costituito dall'importo dei lavori come risultante a seguito dell'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, applicato all'importo di cui alla colonna a) della tabella di cui al comma 1, aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui alla colonna b) della suddetta tabella, non soggetti a ribasso ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
3. I prezzi indicati nel presente capitolato compensano tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente Capitolato.
4. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto

Appalto a misura con ribasso unico percentuale

1. Il contratto è stipulato interamente "a misura", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), dell'articolo 59, c. 5 bis del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

2. I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Capitolato speciale, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari
3. I prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'Art. 2, comma 2 del presente Capitolato speciale.
5. Il Contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, in forma di scrittura privata non autenticata.

Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 61 del DPR 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente **OG 11**.
2. Si elencano di seguito le lavorazioni di cui si compone l'opera, riconducibili alle sotto elencate categorie di cui all'All. "A" del D.P.R. 207/2010.

| | Lavorazioni | Categoria allegato A d.P.R. n. 207/2010 | | importo | Qualificazione obbligatoria SI/NO |
|------------------------------|---|---|-------|-----------------------|--|
| 1 | Impianti tecnologici | Prevalente | OG 11 | € 1.109.259,27 | SIOS SUB MAX 30% NO AVVALIMENTO |
| 2 | Edifici Civili e industriali | Scorporabile / subappaltabile | OG 1 | € 191.984,46 | SI |
| 3 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | Scorporabile / subappaltabile | OS 6 | € 220.759,45 | NO |
| 4 | Finiture di opere generali di natura edile e tecnica | Scorporabile / subappaltabile | OS 7 | € 197.966,20 | NO |
| IMPORTO TOTALE LAVORI | | | | € 1.719.969,38 | |

3. Relativamente alle opere oggetto di eventuale subappalto, si precisa che, ai sensi dell'art 105 c.2 del D.Lgs 50/2016, la quota max subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo del contratto, fermo restando quanto prescritto dal comma 5 del medesimo art. 105, in presenza di opere riconducibili alle categorie "superspecializzate" (cd "SIOS") di cui all'art 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016, come elencate nel Decreto MIT n. 248 del 10/11/2016, ciascuna di importo superiore al 10% dell'importo dell'appalto.
4. Ai soli fini del subappalto si indicano le seguenti lavorazioni previste in progetto il cui importo è ricompreso nella categoria prevalente (fra parentesi viene evidenziata la categoria di cui al D.P.R. 207/2010 cui sono riconducibili le lavorazioni a fini dell'eventuale rilascio del CEL):
 - Opere strutturali speciali € 130.766,03 (OS 21)
 - Impermeabilizzazioni € 4.901,40 (OS 8)

Art. 5 Gruppi di categorie omogenee

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli artt. 43, commi 7 e 8 del d.P.R. 207 del 2010, sono indicati nella seguente tabella

| n. | Designazione delle categorie omogenee dei lavori Comprehensive degli oneri per la sicurezza | Euro | % |
|----------------------------------|--|------|---|
| OPERE EDILI E STRUTTURALI | | | |

| | | | |
|---|---|---------------------|--|
| 1 | Demolizioni e rimozioni | € 70.012,97 | |
| 2 | Opere strutturali speciali | € 130.766,03 | |
| 3 | Opere da fabbro | € 17.867,40 | |
| 4 | Murature esterne | € 27.405,28 | |
| 5 | Tramezzi, cartongessi, soffitti | € 66.635,39 | |
| 6 | Vespai, sottofondi | € 58.304,77 | |
| 7 | Isolanti e coibenti | € 10.746,62 | |
| 8 | Impermeabilizzazioni | € 4.901,40 | |
| 9 | Intonaci | € 53.011,83 | |
| 10 | Tinteggiature - opere affini | € 18.269,48 | |
| 13 | Barriere passive al fuoco – Porte tagliafuoco | € 49.302,88 | |
| 14 | Pavimenti | € 38.310,72 | |
| 15 | Rivestimenti | € 37.617,33 | |
| 16 | Serramenti interni | € 28.852,00 | |
| 17 | Serramenti esterni | € 98.112,00 | |
| | | | |
| | IMPORTO OPERE EDILI E STRUTTURALI | € 710.116,10 | |
| | | | |
| IMPIANTI MECCANICI | | | |
| 1 | Canalizzazioni | € 196.761,01 | |
| 2 | UTA | € 109.085,22 | |
| 3 | Regolazione elettronica | € 79.659,73 | |
| 4 | Impianto di climatizzazione: Reti e terminali | € 85.770,09 | |
| 5 | Impianto ad espansione diretta | € 1.553,94 | |
| 6 | Impianto a radiatori | € 6.934,49 | |
| 7 | Impianto idrico sanitario (reti e sanitari) | € 25.278,09 | |
| 8 | Impianto di scarico | € 9.577,09 | |
| 9 | Impianto idrico antincendio | € 3.964,43 | |
| 10 | Rete gas medicali e componenti | € 12.145,63 | |
| 11 | Impianto aria compressa | € 1.311,11 | |
| 12 | Impianto idrico tecnologico (reti, regolazione, centrale tecnologica) | € 88.590,71 | |
| | IMPORTO IMPIANTI MECCANICI | € 620.631,54 | |
| | | | |
| IMPIANTI ELETTRICI E DI SOLLEVAMENTO | | | |
| 1 | Quadri di distribuzione secondaria e locale | € 40.480,00 | |
| 2 | Impianto luce e forza motrice | € 22.584,00 | |
| 3 | Apparecchiature illuminanti | € 32.188,00 | |
| 4 | Apparecchi illuminanti sicurezza (vie esodo) | € 21.402,00 | |
| 5 | Imp. diffusione sonora | € 1.760,00 | |
| 6 | Imp. segnalazione e riv. incendi | € 40.654,00 | |
| 7 | Rete trasmissione dati e telefonia (cablaggio strutturato) | 9.642,50 | |
| 8 | Impianto distribuzione segnale TV, impianto citofonico | 4.223,50 | |
| 9 | Impianto protezione scariche atmosferiche | 9.957,50 | |
| 10 | Linee Distribuzione principale | 113.890,80 | |
| 11 | Distribuzione energia secondaria e impianti speciali | 22.300,00 | |

| | | | |
|----|--|-----------------------|--|
| 12 | Alimentazione impianti meccanici | 33.878,00 | |
| | IMPORTO IMPIANTI ELETTRICI E DI SOLLEV. | € 352.960,30 | |
| 1 | Oneri della sicurezza | 36.261,44 | |
| | TOTALE DA APPALTARE | € 1.719.969,38 | |

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 Documenti che regolano l'appalto

1. L'appalto è regolato dai documenti di cui all'art. 4 dello Schema di contratto; in caso di discordanza tra i documenti ivi indicati, si seguono le regole interpretative previste dall'art. 6 dello Schema di contratto.

Art. 7 Osservanza di leggi e norme

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti, norme e le altre disposizioni vigenti in materia, anche di natura tecnica, e in particolare quelle richiamate in seguito.
2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si richiamano :
 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
 - D.P.R. 207/2010 – Regolamento di attuazione per le parti applicabili
 - D.M. n. 145/2000 – Capitolato generale d'Appalto, per gli articoli in vigore
 - Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 n. 49 recante "Approvazione delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"
 - D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. – Testo unico sulla sicurezza
 - DM 24.12.2015 Adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione di cantieri delle PA
 - DM 11.01.2017 "Adozione dei Criteri Ambientali Minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e i prodotti tessili
 - D.lgs 159 del 6/09/2011 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
 - Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008,
 - Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del C.S.LL.PP. "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008,
 - Legge Regione Emilia Romagna 30 ottobre 2008 n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico";
 - D.M. 06/09/1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6 comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257 relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
 - Decreto 29 luglio 2004, n.248 "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto";
 - Deliberazione del Consiglio regionale Emilia Romagna 11.12.1996, n. 497 "Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".
 - leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto di appalto;
 - il Decreto Ministero Sviluppo Economico 22/01/2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art.11 – quaterdecies, comma 13, lettera "a" della L. n.248 del 2 dicembre 2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
 - la legge n. 186/1968,
 - le norme emanate dal C.N.R.,
 - le linee guida regionali,
 - le norme UNI e UNI-EN,
 - le norme CEI e le tabelle CEI UNEL,
 - la legge n. 818/1984,
 - il D.M. 8 marzo 1985,
 - il D.M. 18 settembre 2002 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private" come modificato dal DM 15/03/2015,

Art. 8 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale d'appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
3. L'Appaltatore è tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 (G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017) "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" per quanto possibile. Pertanto, tutti i materiali e componenti descritti negli elenchi prezzi di gara dovranno intendersi in possesso delle cosiddette caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate nella voce.
4. L'Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.
5. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si rinvia all'art. 6 del D. Ministero Infrastrutture e trasporti 7/03/2018 n. 49 e agli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale ove non diversamente disciplinato dal presente capitolato.
6. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si applicherà l'art. 18 del Capitolato Generale.

Art. 9 Particolari norme per gli elementi strutturali e non strutturali

Anche se non espressamente indicato, ogni singola voce di elenco prezzi è comprensiva di tutti gli oneri per la progettazione e l'installazione ai sensi delle NTC D.M. 14/01/08.

Sono oneri dell'Appaltatore le attività di cui ai punti seguenti e pertanto la loro remunerazione è compresa negli importi dei lavori.

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle opere, dovrà prestare particolare attenzione alle modalità e alla certificabilità di tutti quegli interventi che hanno una rilevanza ai fini della sicurezza sismica degli ambienti e al termine dei lavori dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità e la certificazione di corretta posa, per tutte le installazioni.

In particolare nel caso si dovessero montare elementi strutturali secondari, elementi non strutturali (quali impianti e attrezzature elettromedicali e non, ecc), aventi rilevanza ai fini della sicurezza nei confronti sia dei carichi d'esercizio sia delle azioni sismiche, si dovranno seguire le seguenti regole:

1. In osservanza a quanto disposto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 (NTC) gli elementi strutturali secondari, gli elementi non strutturali e gli impianti e attrezzature (elettromedicali e non) devono garantire prestazioni adeguate in termini di resistenza, deformabilità e stabilità sia nei confronti delle azioni di natura statica (pesi propri e carichi portati) sia nei riguardi delle azioni sismiche (vedi paragrafi 7.2.3 e 7.2.4 delle NTC).
2. La ditta fornitrice e installatrice di tali elementi non strutturali (impianti, attrezzature, componenti non strutturali, ecc.) dovrà redigere un progetto costruttivo degli elementi strutturali di sostegno, installazione e collegamento degli elementi funzionali impiantistici e non strutturali e di tutte le attrezzature pensili, appese a solaio, ancorate a parete o a terra. Il sistema di aggancio delle apparecchiature dovrà essere ridondante e robusto (secondo il concetto di robustezza espresso dalle norme tecniche per le costruzioni) e dovrà essere sufficientemente diffuso e tale da trasferire agli elementi di supporto carichi limitati.
3. Per elementi di particolare importanza o dove la Direzione Lavori lo richieda, l'installazione dovrà essere preceduta da un'apposita relazione di calcolo e di asseverazione strutturale, per quanto riguarda le azioni di calcolo dovute al sisma, ad opera di un tecnico abilitato, redatta nel rispetto delle NTC D.M. 14/01/08 al cap. 7 punti 7.2.3 e 7.2.4. In questi casi le relazioni e le asseverazioni a firma del tecnico incaricato dall'Appaltatore, vengono allegate alle certificazioni per il collaudo finale e

saranno accompagnate da un'idonea dichiarazione di conformità e certificazione di corretta posa da parte dell'installatore.

4. Il sisma di riferimento, connotato dalla pericolosità di base e dalle caratteristiche locali del luogo, potrà essere compiutamente definito in funzione di longitudine, latitudine e caratteristiche del suolo di sedime come specificato nella norma citata. Nel caso non vengano eseguite analisi specifiche, si farà esplicito riferimento alla formula 7.2.1 per quanto riguarda le azioni sismiche da utilizzare nelle verifiche.
5. La redazione del progetto di cui sopra sarà a totale onere e cura dell'appaltatore e fornitore del componente da installare e dovrà essere sottoposto a verifica da parte del Direttore Lavori o del Direttore operativo delle strutture se specificatamente nominato prima di poter essere messo in opera.
6. Le sopra citate relazioni o asseverazioni a firma di tecnico abilitato, verranno allegate alle certificazioni per il collaudo finale e saranno accompagnate da idonea dichiarazione di corretta posa da parte dell'installatore e dovranno riguardare:
 - i sistemi di fissaggio delle attrezzature e/o delle componenti impiantistiche varie;
 - i sistemi elastici di ritegno;
 - le idonee robustezze degli elementi secondari e dei supporti degli ancoraggi (tramezzi in foglio ed in cartongesso, tamponamenti, facciate continue vetrate o ventilate, controsoffitti ed elementi appesi, solai, ecc).
7. Qualora la Direzione dei Lavori lo ritenga necessario, potrà essere richiesto in corso d'opera anche il collaudo statico tramite idonea prova di carico dell'ancoraggio. La relazione della prova di carico sarà allegata assieme alle relazioni, asseverazioni a firma del tecnico abilitato alle dichiarazioni di conformità e certificazioni di corretta posa dell'elemento analizzato alle certificazioni per il collaudo finale.

Art. 10 Particolari norme per l'esecuzione e la certificazione ai fini antincendio

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle opere, dovrà prestare particolare attenzione alle modalità e alla certificabilità di tutti quegli interventi che hanno una rilevanza ai fini del rispetto delle norme di prevenzione incendi, nonché sulle caratteristiche di reazione a fuoco dei materiali impiegati.
2. Sono oneri dell'Appaltatore le attività di cui ai punti seguenti e pertanto la loro remunerazione è compresa negli importi dei lavori.
3. L'Appaltatore, a tal fine, dovrà individuare, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e prima della stipula della convenzione, un tecnico abilitato ai sensi della D.lgs.139/2006 (ex L. 818/84), per:
 - a. la raccolta della documentazione, le eventuali relazioni valutative;
 - b. le verifiche in corso di esecuzione e la corretta posa
 - c. la certificazione finale delle opere e dei materiali sull'apposita modulistica predisposta dal Ministero degli Interni e a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F.
 - d. la redazione e presentazione, nel caso sia necessario, della richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco o della SCIA.Tutta la documentazione dovrà essere a firma del suddetto tecnico abilitato.
4. Gli oneri relativi alle prestazioni professionali del Tecnico abilitato (ex L. 818/84) sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati all'interno dei prezzi relativi alle prestazioni d'opera previste dal contratto; inoltre, a garanzia di completa autonomia dall'impresa esecutrice:
 - il professionista dovrà essere un tecnico esterno e non dipendente della Ditta aggiudicataria dell'intervento;
 - tra il Professionista e la ditta medesima non dovrà sussistere alcun rapporto di collegamento e/o di controllo, né ricorrere elementi tali da poter ricondurre i soggetti ad un unico centro decisionale.L'Impresa esecutrice, all'atto della nomina, dovrà dichiarare espressamente, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dei disposti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che ricorrono tutte le condizioni individuate al precedente capoverso.
5. In corso d'opera all'atto dell'arrivo in cantiere e prima della posa in opera di materiali, opere manufatti, elementi di impianti, da impiegarsi per la realizzazione dei presidi antincendio, l'Appaltatore dovrà consegnare, oltre alla documentazione propedeutica all'accettazione da parte del DL di quanto proposto dall'impresa, la seguente documentazione:

Per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco

1. Scheda tecnica del prodotto e/o impianto

2. Dichiarazione di prestazione (DOP) e/o dichiarazione di conformità ai prototipi e alla documentazione certificativa da allegare, attestante la classe di reazione al fuoco, rilasciata dal produttore secondo i vigenti regolamenti sui prodotti da costruzione.
3. Documenti di trasporto chiaramente riferiti al cantiere di utilizzo e allo specifico prodotto impiegato, a certificazione dell'intera filiera di consegna a partire dal produttore.

Per le porte tagliafuoco e per tutti gli altri sistemi di chiusura con omologazione ministeriale

1. Scheda tecnica del prodotto
2. Rapporto di prova
3. Certificato di omologazione ministeriale
4. Dichiarazione di conformità del produttore al prototipo omologato
5. Targhette identificative con relativo numero di serie, corrispondenti alla dichiarazione di conformità suddetta
6. Documenti di trasporto chiaramente riferiti al cantiere di utilizzo e allo specifico prodotto impiegato, a certificazione dell'intera filiera di consegna a partire dal produttore.

Per tutti gli altri apprestamenti antincendio (elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio e loro componenti, estintori, maniglioni antipánico, congegni di chiusura, serrande tagliafuoco, etc.)

1. Scheda tecnica del prodotto e della soluzione conforme al rapporto di prova
2. Dichiarazione di prestazione (DOP) e/o dichiarazione di conformità ai prototipi e alla documentazione certificativa da allegare, attestante le proprietà dell'apprestamento antincendio, rilasciata dal produttore secondo i vigenti regolamenti sui prodotti da costruzione
3. Rapporto di prova
4. Rapporto di classificazione
5. Fascicoli tecnici con campi e criteri di applicazione ed estensione delle prove
6. Documenti di trasporto chiaramente riferiti al cantiere di utilizzo e allo specifico prodotto impiegato, a certificazione dell'intera filiera di consegna a partire dal produttore.

In caso di mancata produzione della suddetta documentazione prima della posa, il Direttore Lavori non autorizzerà la posa e/o l'esecuzione delle opere, anche a fronte della positiva accettazione tecnica del materiale. Ne consegue che le opere di che trattasi non potranno iniziare.

5. Al termine dei lavori, l'Appaltatore, sulla scorta della documentazione e dei certificati delle opere di sicurezza antincendio dovrà produrre la documentazione da redigersi con le modalità di seguito indicate. In particolare, è onere e obbligo a carico dell'Appaltatore, che si avvarrà del tecnico abilitato all'uso nominato, raccogliere tutta la documentazione prodotta in corso d'opera, verificarne la completezza, integrarla ove necessario al fine di garantire una consegna esaustiva di tutte le dichiarazioni di conformità, di tutti i certificati di resistenza al fuoco e reazione al fuoco sui materiali e sugli elementi strutturali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica prevista dal comando provinciale dei VV.F. Detta documentazione dovrà essere accompagnata da certificati di omologazione, relazioni valutative, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova, documenti di trasporto e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. In caso di mancata produzione dei documenti, certificati e quant'altro necessario alla certificazione della resistenza o reazione al fuoco di elementi o materiali, le lavorazioni si considereranno non completate e non collaudabili, pertanto non sarà emesso il conto finale. Resta inteso che qualora questa Stazione Appaltante dovesse sostenere costi derivanti dall'inadempimento dell'Appaltatore degli obblighi contrattualmente previsti, ivi compresi quelli conseguenti alla mancata consegna delle certificazioni e/o dichiarazioni e/o documentazione necessaria, i relativi oneri saranno addebitati integralmente all'Appaltatore.
6. L'impresa dovrà predisporre e raccogliere l'intera documentazione certificativa in duplice copia. In particolare, i modelli ministeriali dovranno essere prodotti in doppia copia originale; per gli altri certificati la seconda copia deve essere copia conforme all'originale. Inoltre, tale documentazione dovrà essere raccolta in un raccoglitore, dividendola in fascicoli ordinati secondo vari capitoli (resistenza al fuoco strutture, resistenza al fuoco elementi separanti, porte REI, sigillatura attraversamenti, serrande tagliafuoco, reazione al fuoco, impianti antincendio ecc.). Il fascicolo dovrà contenere le planimetrie di riferimento dell'ubicazione dei materiali e dei relativi certificati.

Art. 11 Rappresentante dell'Appaltatore - Direttore tecnico di cantiere

1. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato generale, l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione appaltante che ne darà comunicazione alla D.L.
2. In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione ha diritto ad esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore.
3. L'appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale in possesso di adeguata qualifica professionale (diploma di geometra, perito edile o industriale, laurea breve in ingegneria o architettura, laurea specialistica in ingegneria o architettura), di provata ed adeguata capacità. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico.
4. Il nominativo del direttore di cantiere dovrà essere comunicato per iscritto alla D.L. prima della consegna dei lavori e comunque non oltre la data di consegna degli stessi. Il D.L. ha diritto di chiederne la sostituzione. La D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Eventuali sostituzioni del rappresentante dell'appaltatore o Direttore di cantiere devono essere tempestivamente notificate alla D.L. a mezzo PEC; nel caso di variazione della persona di cui al comma 1 dovrà essere depositata presso la stazione appaltante un nuovo atto dimandato.

Art. 12 Convenzioni in materia di valuta e termini

- 1 In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
- 2 In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
- 3 Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 Consegna e inizio dei lavori

- 1 I lavori devono essere consegnati, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro 45 giorni dalla stipula del contratto, con le modalità desunte dai previgenti artt. 153 e segg. del Regolamento Generale.
- 2 Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione definitiva, oppure fissare una nuova data per la consegna, fermo restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. E' fatta salva in tale ipotesi la facoltà di chiedere il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 3 E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D. lgs. n. 50/2016 se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, la D.L. provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica

espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

- 4 Qualora si renda necessaria, al di fuori del caso di cui al comma precedente, la consegna parziale, nei casi in cui la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, si provvede alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio; la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Anche rispetto alle consegne parziali è facoltà della Direzione Lavori consegnare frazionatamente i lavori riguardanti la prima o le successive consegne parziali e ordinare all'Appaltatore l'esecuzione di specifici rilievi e sondaggi in aree di volta in volta individuate, anche precedentemente alla consegna dei lavori attinenti tali specifiche aree, senza che ciò dia diritto a maggiori o diversi compensi.
- 5 In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne parziali.
- 6 In caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Art. 14 Termine per l'ultimazione dei lavori

- 1 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 365 (trecentosessantacinque)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- 2 Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dei giorni festivi, delle ferie contrattuali nonché dei giorni lavorativi mediamente inattivi per avverse condizioni atmosferiche nella zona e nel periodo interessati dall'esecuzione dell'appalto, secondo le rilevazioni dell'ARPA, oltre ai problemi legati all'esecuzione delle opere con attività sanitarie in corso, per cui non verranno autorizzate proroghe e/o sospensioni di alcun tipo per recuperare i rallentamenti o le soste.
- 3 L'Appaltatore può elaborare il Programma dei lavori di cui al successivo Art. 18 tenendo conto della possibilità di utilizzare giornate prefestive e pertanto l'Appaltatore non potrà richiedere ulteriori compensi per l'utilizzo di mano d'opera in queste giornate.
- 4 I lavori si intenderanno ultimati quando risulteranno soddisfatti, per ogni fase, tutti gli adempimenti contrattuali e quelli relativi all'espletamento delle prove ordinate dalla Direzione dei Lavori, sia durante che ad ultimazione dei lavori.
- 5 L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere. E' inteso che, superati i 90 giorni di ritardo, l'Amministrazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 15 Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'Art. 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di cui all'Art. 14. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese subappaltatrici o sue fornitrici.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 30 giorni alla scadenza del termine di cui all'Art. 14 comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10

giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Art. 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16 Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi e con le modalità previsti dall'art.107 del Codice. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del D. MIT 49/2018.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto o dai piani di sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.
4. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità del su-richiamato art. 107 del Codice. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l'appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.

Art. 17 Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille (1‰) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla D.L. per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L.;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 18.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della D.L., immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'Art. 48 in materia di risoluzione del Contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
8. La violazione delle prescrizioni elencate nei successivi commi comporterà l'applicazione delle penali sotto riportate, da contabilizzarsi di norma in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della violazione.
 - In caso di mancato aggiornamento quotidiano **del libro matricola** degli operai e **del registro delle presenze mensili degli operai**, si prevede una penale nell'entità di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo (naturale, successivo e continuo), da scontarsi sull'emissione del primo stato di avanzamento utile, salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.
 - In caso di mancata, incompleta, insufficiente o inadeguata redazione, da parte dell'impresa appaltatrice, **del programma esecutivo dei lavori** secondo le modalità e i termini previsti

dall'Art. 18 del presente capitolato, sarà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.

- Mancata fornitura dei materiali della campionatura quando formalmente richiesta dalla D.L. prima della posa in opera: Euro 260,00;
- Mancata apposizione o mancato aggiornamento dei necessari cartelli di cantiere previsti nella Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729 /UL:
Euro 750,00 per la mancata apposizione
Euro 250,00 per il mancato aggiornamento.
- Mancata installazione di segnalazioni di avviso e delimitazioni del cantiere quando necessarie e comunque in osservanza di disposizioni in materia di sicurezza verranno sanzionate con penale stabilita caso per caso dal R.U.P. per un importo: da un minimo di Euro 130,00 a Euro 1.300,00;
- Mancata effettuazione della pulizia giornaliera del cantiere: Euro 260,00 per ogni volta che tale inadempienza verrà rilevata e formalmente contestata all'impresa;
- Nel caso in cui il personale dell'Impresa non sia dotato di apposita divisa e non esponga apposito tesserino di riconoscimento riportante nominativo dell'operatore e dell'Impresa verrà applicata una penale di: Euro 260,00 per ogni volta che tale inadempienza verrà rilevata e formalmente contestata all'impresa;
- Nel caso che l'Impresa causi inquinamento ambientale (polveri, rumori, odori) che possa disturbare la normale attività all'interno dei locali gestiti dall'AUSL della Romagna ma evitabile con una corretta metodologia di lavoro verrà applicata una penale di: Euro 500,00 per ogni volta che tale inadempienza verrà rilevata e formalmente contestata all'impresa;
- Ritardata consegna delle dichiarazioni oltre il termine di 15 gg. dall'effettuazione dell'intervento: Euro 260,00 oltre a Euro 130,00 per ogni settimana di ritardo imputabile all'appaltatore.
- Mancata partecipazione alle riunioni convocate dalla D.L. o dal coordinatore per la sicurezza : Euro 500,00 per ogni volta che tale ina-dempienza verrà rilevata e formalmente contestata all'impresa.

Art. 18 Programma esecutivo dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento Generale, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del Contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, tenuto presente quanto prescritto al precedente Art. 14; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
2. Il Programma esecutivo dei lavori deve essere redatto nel rispetto della tempistica del cronoprogramma predisposto dall'Amministrazione Appaltante, che fa parte dei documenti d'Appalto e rimane un documento indicativo per lo svolgimento dei lavori; deve essere analitico, deve cioè comprendere tutte le categorie di opere e, all'interno di ciascuna categoria di opere, deve contenere il dettaglio di tutte le lavorazioni da eseguire (per es.: impianto elettrico – tracce, posa tubazioni, chiusura tracce, infilaggi, chiusura scatole, ecc...). La sequenza analitica delle lavorazioni deve essere indicata per ciascun intervento. Il programma deve evidenziare il coordinamento e le interferenze tra le diverse categorie di opere. Deve inoltre indicare gli uomini giorno che si intendono destinare ad ogni lavorazione, evidenziando così i periodi di fasi lavorative critiche.
3. Il programma esecutivo deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
4. Qualora il programma sottoposto alla D.L. non ottenesse l'approvazione, l'Appaltatore avrà un termine di 15 (quindici) giorni per adeguare il programma stesso alle direttive ricevute senza poter avanzare in relazione alle richieste della S.A. nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto. Dalla scadenza di tale periodo, se il programma sarà giudicato carente, incompleto od inadeguato, decorrerà una penale pecuniaria di cui all'Art. 17.
5. Nel programma esecutivo dei lavori l'Appaltatore dovrà organizzare la propria attività tenendo presente che tutte le opere oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite assicurando il normale svolgimento delle attività sanitarie esplicitate in ambito ospedaliero, secondo quanto meglio precisato all'Art. 20 del presente Capitolato speciale, senza che ciò possa costituire in alcun modo titolo per richieste di ulteriori compensi in quanto l'Appaltatore ne ha già tenuto conto in sede di offerta.

6. Il programma esecutivo dei lavori dovrà essere modificato o integrato dall'Appaltatore ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, in ottemperanza all'articolo 92 del D.lgs 81/2008 s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 19 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla D.L. o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla D.L., dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 15, di sospensione dei lavori di cui all'Art. 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'Art. 17, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 48.

Art. 20 Disposizioni e cautele particolari da adottare in relazione all'attività sanitaria in corso - organizzazione dei lavori.

1. La finalità degli interventi progettati è quella di eseguire tutte le opere previste di cui all'Art. 1, mantenendo la funzionalità delle attività sanitarie, anche immediatamente adiacenti ai luoghi di intervento.
2. Nel caso di sopravvenute esigenze di servizio, data la particolare funzione sanitaria svolta nei luoghi di intervento, la D.L. potrà richiedere che alcuni lavori vengano effettuati anche nelle giornate di sabato e domenica e comunque al di fuori del normale orario di lavoro.
3. Al di fuori del normale orario di lavoro l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio effettuare interventi che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti della Stazione Appaltante.
4. L'Appaltatore è tenuto ad adottare particolari cautele a tutela delle attività collaterali che saranno in atto durante lo svolgimento dei lavori. In particolare si dovrà tener conto delle seguenti problematiche:
 - impossibilità di interrompere il servizio ospedaliero nelle aree interessate dai lavori e in quelle adiacenti;
 - presenza di ambienti nei quali l'interruzione di energia elettrica e gas medicali può mettere in pericolo la vita dei pazienti;
 - presenza continuativa e passaggio di operatori sanitari, pubblico e pazienti in prossimità dell'area di intervento;
 - rischio biologico dove sono presenti pazienti a rischio di malattie infettive;
 - rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti nel vicino reparto di radiologia d'urgenza.
5. Al fine di non arrecare danno all'attività ospedaliera e ridurre al minimo i disagi derivanti dal lavoro in appalto, i lavoratori dell'Appaltatore dovranno:
 - interferire il meno possibile con l'attività ospedaliera;
 - ridurre al minimo la propagazione di rumori e vibrazioni;
 - impedire lo sviluppo di polveri, attraverso l'utilizzo di tutti gli idonei sistemi indicati dal DL a suo insindacabile giudizio;
 - mantenere la continuità dei servizi impiantistici salvo diverse disposizioni della D.L.;
 - non interrompere i percorsi, salvo diverse disposizioni della D.L.; sarà consentita la loro parzializzazione attraverso costruzione di diaframmi e delimitazione dei percorsi;
 - scegliere oculatamente, in funzione della vicinanza con l'attività ospedaliera in corso, l'attrezzatura da impiegare nelle diverse condizioni di lavoro;
 - delimitare il cantiere impedendone l'ingresso agli estranei per evitare che i residui delle lavorazioni possano intralciare i luoghi esterni al cantiere stesso;
 - rimuovere immediatamente i materiali di risulta delle lavorazioni e comunque depositarli solo nelle aree di stoccaggio appositamente individuate;
 - prevedere, se necessario, l'effettuazione di alcune lavorazioni solo in orari prestabiliti, eventualmente anche serali o notturni; in quest'ultimo caso previa richiesta ed autorizzazione della D.L.
6. Tutti gli oneri derivanti dalla necessità di rispettare tali prescrizioni si intendono compresi nei prezzi offerti in sede di gara.
7. **Al fine di consentire alla D.L. di impartire all'appaltatore, in ogni momento, tutte le disposizioni ed istruzioni ritenute necessarie per l'esecuzione dei lavori in appalto nel rispetto delle attività sanitarie, l'Appaltatore è tenuto ad informare preventivamente e con congruo anticipo (almeno 7 giorni lavorativi) la D.L. rispetto ai tempi di esecuzione programmati con la Direzione Lavori stessa, dell'avvio di lavorazioni da effettuarsi nelle aree oggetto d'intervento.**

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 21 Contabilizzazione dei lavori a corpo

1. La valutazione dei lavori a corpo, qualora prevista, è effettuata secondo le specifiche date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'Art. 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del Regolamento generale.
4. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'Art. 2, comma 1, colonna b), come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all'Art. 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del Regolamento generale, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti per norma o nel presente capitolato e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. in tali casi, la DL potrà registrare in contabilità tali voci, con una decurtazione del 30% a seguito della loro realizzazione. L'importo residuo verrà contabilizzato solamente al momento della presentazione della prescritta documentazione.
6. Nel caso in cui, al termine dei lavori, l'appaltatore non abbia consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori, le lavorazioni / forniture relative ad essi non potranno essere considerate eseguite e pertanto si provvederà ad effettuare le conseguenti detrazioni in sede di conto finale.

Art. 22 Contabilizzazione dei lavori a misura

1. La valutazione dei lavori a misura, qualora prevista, sarà effettuata secondo quanto di seguito specificato attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito documento; il corrispettivo è determinato applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale.
2. Agli importi degli stati di avanzamento sarà aggiunto, in proporzione all'importo dei lavori eseguiti, l'importo per l'attuazione degli oneri per la sicurezza.
3. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti in particolare D.L 49 del 07.03.2018
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Impresa rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle descrizioni delle voci prezzo di cui all'Elenco prezzi; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
6. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere o l'utilizzo di materiali con caratteristiche superiori, non rispondenti ai disegni di progetto, se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
7. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
8. **Al fine dell'inserimento nei vari SAL o nel conto finale l'Appaltatore è tenuto, per tramite del DTC, a fornire alla DL tutta la documentazione necessaria a contabilizzare e verificare le lavorazioni eseguite ed i materiali forniti (fascicolo contabilità).**
9. In relazione al precedente punto l'appaltatore è tenuto, per tramite del DTC, **a predisporre e consegnare alla D.L. entro 10 gg naturali e consecutivi dal termine del trimestre di riferimento**, suddiviso in appositi fascicoli organizzati che le raccolgano in modo organico e facilmente consultabile, tutte le certificazioni e la documentazione necessaria a contabilizzare e verificare le lavorazioni eseguite ed i materiali forniti.

In particolare dovrà consegnare, a costituire il “fascicolo contabilità”:

- **copia dei Documenti Di Trasporto**, firmati per ricevuta da personale dipendente AUSL, di tutta la merce consegnata a piè d'opera e da contabilizzarsi come sola fornitura. Tali DDT dovranno essere accompagnati ciascuno da un documento dell'appaltatore con l'indicazione del lavoro a cui sono destinati;
- **per ognuno dei lavori eseguiti a misura un report** delle misure sulla base dell'EPU computate al lordo del ribasso offerto ed al netto del ribasso offerto, di copia dei DDT dei materiali utilizzati

(diversi e separati da quelli componenti il DDT per la contabilizzazione a piè d'opera di cui ai punti precedenti);

- **le schede tecniche di sottomissione dei materiali approvate dalla D.L.**
 - un **prospetto riepilogativo** delle ditte esecutrici e subappaltatrici intervenute nel SAL di riferimento, completo del ruolo rivestito nell'appalto (capogruppo, mandante, consorziato di capogruppo o di mandante, subappaltatore ecc.), periodo di intervento ed importo delle opere eseguite al prezzo di appalto ed anche, per i subappaltatori, al prezzo agli stessi riconosciuto;
10. La documentazione di cui sopra potrà essere presentata anche in forma diversa a discrezione della DL.
11. Gli elementi di cui sopra, oltre che in formato Microsoft Office, dovranno essere raccolti nel programma di contabilità in uso a questa Amministrazione, PRIMUS di ACCA Software. Del programma di cui sopra l'appaltatore dovrà dotarsi di licenza propria
12. **Ritardi nella consegna del materiale di cui sopra (fascicolo contabilità) completo in tutte le sue parti determinerà conseguentemente ritardo nella emissione del SAL e del relativo certificato di pagamento, imputabile esclusivamente a causa dell'appaltatore.**
13. **Alla documentazione contabile di ogni SAL** dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione ordinata e corredata da check list di controllo da sottoporre alla verifica della DL:
- prospetto con riportato l'elenco dei subappaltatori/cottimisti e subaffidatari che hanno operato nel periodo di riferimento del SAL,
 - per ogni subappaltatore/cottimista e subaffidatario le prestazioni svolte nel SAL, le quantità e gli importi nonché gli eventuali apprestamenti di sicurezza svolti dagli stessi, che saranno oggetto di corresponsione senza ribasso d'asta,
 - indicazione dell'ammontare degli importi eseguiti da ogni subappaltatore/cottimista e subaffidatario fino all'emissione del SAL e verifica delle somme residue rispetto agli importi autorizzati/comunicati;
 - prospetto riepilogativo delle fatture quietanzate con in allegato le fatture stesse relative al SAL precedentemente liquidato, le fatture quietanzate dovranno corrispondere per importo prestazioni e sicurezza al prospetto di cui al punto precedente presentato in allegato al SAL precedente.

L'assenza della documentazione di cui al precedente punto non consentirà al DL e poi al RUP di SOTTOSCRIVERE la documentazione contabile e il relativo certificato di pagamento; il conseguente ritardo nell'emissione della documentazione completa in tutte le sue parti determinerà conseguentemente ritardo nella emissione del SAL e del relativo certificato di pagamento, sarà imputato imputabile esclusivamente all'Appaltatore.

14. Le lavorazioni, i materiali o le apparecchiature che necessitano a norma di legge di specifici documenti a corredo, (certificati di conformità degli impianti a firma di tecnici abilitati, certificati di omologazione del produttore, del commerciante, dell'installatore, certificazioni di professionisti abilitati sulla corretta esecuzione o da altra documentazione relativa al materiale, al prodotto e/o alla posa in opera ecc...) e tali documenti non siano stati consegnati alla D.L., non si potranno considerare utilmente eseguiti o fornite; in tali casi saranno contabilizzati provvisoriamente in ragione del 60% del relativo importo; il restante 40 % verrà contabilizzato nel primo SAL utile successivo alla consegna di detta documentazione. La documentazione predisposta dovrà essere consegnata sia in formato cartaceo che digitale.
15. **Al termine dei lavori** dovrà essere consegnato, qualora richiesto dalla normativa o dalla D.L., un **"fascicolo certificazioni"** che dovrà contenere:
- **certificazioni e prove necessarie per attestare la regolare esecuzione secondo le norme tecniche di settore** e le prescrizioni di cui al presente CSA;
 - **le dichiarazioni di conformità e/o regolarità ai sensi delle normative vigenti** (impianti e dispositivi di cui al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 22/1/2008 n.37, impianti gas medicali di cui al D.Lgs. 46/97, ecc.) completa della prescritta documentazione tecnica (compreso il progetto costruttivo) e l'esecuzione di collaudi/prove, su quanto oggetto di intervento;
 - le dichiarazioni di **corretta posa** da parte degli elementi non strutturali, con allegate le relazioni di calcolo e le asseverazioni a firma di tecnico abilitato **professionista ingegnere strutturista** di cui all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, relativamente a :
 - sistemi di fissaggio delle attrezzature e/o delle componenti impiantistiche,
 - sistemi elastici di ritegno,
 - robustezze degli elementi secondari e dei supporti degli ancoraggi (tramezzi in foglio ed in cartongesso, tamponamenti, facciate continue vetrate o ventilate, controsoffitti ed elementi appesi, solai, ecc)
 - la modulistica e tutte le certificazioni relative alla **prevenzione incendi** nonché tutta la documentazione richiesta dal locale Comando Provinciale Vigili del Fuoco, a firma dell'impresa e/o di **tecnico abilitato iscritto** negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 818/84 di cui all'Art. 10; la documentazione dovrà essere presentata completa di copie dei disegni, certificazioni dei costruttori, relazioni sui materiali impiegati ed impianti realizzati, ecc, nel numero di copie

necessarie per la presentazione agli enti interessati;

- i disegni costruttivi **“as built”** degli interventi;
- la presentazione della documentazione tecnica di corredo delle attrezzature, dei dispositivi, dei materiali e dei ricambi forniti e/o installati, quali le **certificazione** o i **rapporti di prova** o prestazionale dovuti per norma o richiesti dalla DL, i **manuali d'uso e installazione**, compresi i **manuali di TABS** e gli **schemi**;
- la documentazione **fotografica** in formato digitale relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero effettuata a richiesta della DL;
- relativamente alla gestione dei rifiuti, la **copia** dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali delle ditte di cui si avvale per il trasporto rifiuti, la **copia** dell'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai soggetti individuati per lo smaltimento/recupero degli stessi, la **fotocopia della IV copia dei formulari (FIR) e scheda SISTRI**, quando applicabile, relativi ai rifiuti prodotti dalle attività oggetto dell'appalto ed avviati ad operazioni di recupero/smaltimento;
- per lavorazioni che comprendano nuovi prezzi unitari composti con l'impiego di preventivi dell'Appaltatore per materiali o noli, come previsto nell'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, copia delle **fatture** relative;
- qualora la SA non provveda al pagamento diretto al subappaltatore, le **fatture quietanzate** o la dichiarazione rilasciata da ogni subappaltatore autorizzato circa il pagamento di ogni suo avere in merito ai lavori e/o forniture effettuate entro la data di chiusura del SAL precedente.
- relazione attestante il rispetto in fase esecutiva dei CAM a firma del **tecnico esperto in materia ambientale** che attesti il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili”, se e nella misura applicabili.
- accatastamento se necessario.

Il fascicolo dovrà essere corredato da tabella (indice) di riepilogo che riporti in elenco tutti gli interventi contabilizzati nel SAL con i parametri identificativi e l'indice delle certificazioni, documentazioni e attestazioni sopra indicate, in modo che la SA possa verificare in sintesi la completezza della documentazione consegnata in relazione ai lavori contabilizzati.

16. Nel caso in cui, al termine dei lavori, l'appaltatore non abbia consegnato alla D.L. le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori, le lavorazioni/forniture relative ad essi non potranno essere considerate eseguite e pertanto si provvederà ad effettuare le conseguenti detrazioni in sede di conto finale come indicato all'Art. 10.
17. Non sono soggetti a ribasso d'asta gli oneri relativi al piano di sicurezza, valutati ai fini della contabilizzazione secondo quanto riportato nella tabella dei costi di cui all'Art. 2 del presente capitolato. Tali oneri saranno contabilizzati in proporzione all'avanzamento lavori.

Art. 23 Eventuali lavori in economia

1. Qualora si debbano eseguire lavori in economia, in via eccezionale, necessari in relazione alla particolare tipologia della lavorazione non suscettibile di valutazione a misura, ai sensi dell'art. 179 RG, la stazione appaltante li disporrà con ordine di servizio della Direzione Lavori. La contabilizzazione negli Stati di Avanzamento dei lavori in economia avviene sulla base di liste settimanali firmate dall'Appaltatore e dalla Direzione Lavori secondo quanto previsto dall'art. 187 del RG. I compensi per le prestazioni in economia sono così definiti:

- per la mano d'opera verranno applicate le tariffe orarie vigenti per la zona all'atto dell'effettiva prestazione, come desunte dalle tariffe dell'Associazione delle Imprese Edili della Provincia di Rimini oppure dai listini pubblicati a cura della C.C.I.A.A. di Rimini; le suddette tariffe saranno eventualmente maggiorate delle spese generali e utile d'impresa, qualora non già incluse nel prezzo. Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili saranno quelle dichiarate dall'Appaltatore in sede di verifica di anomalia delle offerte; ove non si sia attivata il suddetto procedimento le suddette percentuali sono state stimate dalla Stazione appaltante nella misura del 15% (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento).

Il ribasso d'asta si intenderà, comunque, applicato esclusivamente alla quota di spesa generale e utile d'impresa. Nel prezzo della manodopera degli operai, si intende, compreso l'uso e consumo di tutti gli

attrezzi relativi alla loro arte, di cui ciascun operaio deve essere provvisto a sue spese o a quelle dell'appaltatore.

- per i noli, mezzi d'opera si applicheranno i prezzi desunti dai listini pubblicati a cura della C.C.I.A.A. di Rimini o dai listini di mercato correnti nella zona incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso solo a questi ultimi due fattori.
 - Per i materiali si applicheranno i prezzi di elenco ove presenti, oppure desunti dai listini pubblicati a cura della C.C.I.A.A. di Rimini o dai listini di mercato correnti nella zona incrementati di spese generali ed utili, con applicazione del ribasso all'intero importo.
2. Per l'esecuzione dei lavori in economia l'Appaltatore è tenuto a fornire, entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine, e anche prima, dietro semplice ordine verbale, in caso di urgenza, i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti. Per comprovati motivi di urgenza dovrà essere garantita la prestazione anche nelle ore notturne e nei giorni festivi. Qualora l'Appaltatore non vi provveda con la necessaria tempestività, la Stazione Appaltante potrà, senza formalità alcuna, ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitando allo stesso le maggiori spese che dovesse sostenere rispetto alle condizioni del contratto.
 3. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

Art. 24 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180, comma 5 Regolamento generale.
2. Ai sensi dell'art. 180, comma 6 del Regolamento generale, i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 18 CG.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25 Anticipazione del prezzo

1. L'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, viene riconosciuta nella misura del 20% (venti per cento) riferito all'importo del contratto.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal successivo Art. 29, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del Tesoro 10 gennaio 1989.
5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 26 Pagamenti in acconto

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori, i pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto saranno effettuati all'Appaltatore ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23, in base **a stati d'avanzamento lavori emessi con cadenza trimestrale**, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all'art. 14 del D.MIT 49/2018.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione contabile di cui al comma 1:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'Art. 2;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'Art. 2, colonna b;
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del Codice dei Contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti, comprensivo della relativa quota di oneri della sicurezza.
3. Entro 45 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1 per la maturazione del SAL:
 - il D.L. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - il RUP emette, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore, il conseguente certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 14, 1 comma, lett. d) D. MIT 49/2018 con l'indicazione della data di emissione.

Sull'importo del certificato di pagamento sarà effettuata la ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, del Codice e si opererà la trattenuta per il recupero dell'anticipazione di cui all'art. 24 comma 2.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento delle rate d'acconto entro 60 gg. dalla data di emissione del certificato di pagamento, oppure dalla data di ricezione della fattura qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento e ciò ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 5 del d.lgs 231/2002 come modificato dal d.lgs 192/2012 e secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero Sviluppo Economico – Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 1293 del 23/01/2013. Il pagamento avverrà esclusivamente previa presentazione formale di fattura da parte dell'Appaltatore con le modalità previste all'art. 14 dello schema di contratto. A tal fine il RUP provvederà a comunicare a mezzo PEC o altra modalità telematica all'Appaltatore l'importo del certificato di pagamento, affinché questi provveda alla presentazione di regolare fattura fiscale entro 5 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui sopra; pertanto, resta inteso che il ritardo dell'appaltatore nella trasmissione delle fatture costituisce causa imputabile all'appaltatore stesso per identico ritardo nell'invio all'Amministrazione dell'A-USL del certificato di pagamento per l'emissione del mandato di pagamento.
5. Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva mediante l'acquisizione del DURC riferito sia all'Appaltatore che alle eventuali Imprese subappaltatrici intervenute in cantiere secondo quanto precisato al successivo Art. 47 del Capitolato Speciale d'appalto.
6. Qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, e non ricorra la fattispecie di cui all'art 105, comma 13 del Codice (pagamento diretto al subappaltatore), il pagamento degli acconti successivi al primo è comunque subordinato alla trasmissione delle fatture quietanziate dei subappaltatori così come disciplinato dall'Art. 44 del Capitolato Speciale d'appalto.
7. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalla cadenza temporale di cui al comma 1.
8. Resta inteso che:
 - a) i ritardi dell'appaltatore nella trasmissione al Responsabile del procedimento della fattura costituiscono causa, imputabile all'appaltatore stesso, per identico ritardo nell'invio all'amministrazione dell'Azienda USL del certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento, e nell'emissione del relativo mandato;
 - b) i ritardi nella firma del registro di contabilità da parte dell'appaltatore costituiscono causa, imputabile all'appaltatore stesso, per identico ritardo nella redazione del SAL, nel rilascio del certificato di pagamento e nell'emissione del relativo mandato.
9. L'importo complessivo delle rate di acconto liquidabili prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio non potrà superare il 95% dell'importo contrattuale. L'importo dei lavori residui, pari al 5% dell'importo contrattuale, sarà contabilizzato nel conto finale e liquidato quale rata a saldo. Per importo contrattuale si intende l'importo del Contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 27 Pagamento rata a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto **entro 45 (quarantacinque) giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla D.L. e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. Liquidata l'ultima rata d'acconto, il credito residuo è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di Collaudo, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 5 del d.lgs 231/2002 come modificato dal d.lgs 192/2012 e secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero Sviluppo Economico – Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 1293 del 23/01/2013., previa acquisizione del DURC e presentazione di idonea polizza di cui all'art 103, comma 6, del Codice a garanzia del saldo e comunque previa presentazione formale di fattura fiscale da parte dell'Appaltatore ai sensi del D.P.R. 633/1972 a seguito della notifica dell'avvenuta approvazione del collaudo da parte della Stazione Appaltante. Pertanto resta inteso che il ritardo dell'appaltatore nella trasmissione della fattura costituisce causa imputabile all'appaltatore stesso per identico ritardo nell'invio all'Amministrazione dell'AUSL della richiesta per l'emissione del mandato di pagamento.
4. Qualora l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia fidejussoria di cui all'art. 106, comma 3, del Codice i termini di 60 giorni decorreranno dalla presentazione della garanzia stessa.
5. Il pagamento del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 C.C.; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 28 Ritardo nei pagamenti

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni naturali consecutivi intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi degli articoli 25 e 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 25, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 26, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.
5. Si specifica, in particolare, che il saggio degli interessi di mora è da considerarsi comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Art. 29 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.
4. L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 30 Garanzie fideiussorie

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Sono ammesse le riduzioni della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice. In caso di ATI il beneficio è ammesso con le modalità indicate dal disciplinare di gara per la cauzione provvisoria.
2. La cauzione definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice e essere conforme alle prescrizioni contenute nell'articolo 103 del Codice cui si rinvia. Detta cauzione potrà essere redatta conformemente agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministero Sviluppo economico 19/01/2018 n.31
3. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
4. L'Appaltatore deve, altresì, prestare la garanzia di cui all'art.103, comma 6, del Codice con validità fino alla definitività del collaudo emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. Sviluppo economico 19/01/2018 n. 31 , in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto.
5. La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure nel caso di approvazioni di varianti che comportino un aumento dell'importo contrattuale per il corrispondente importo in aumento. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 31 Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'Appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e comunque almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La mancata presentazione della polizza nei termini sopra previsti comporta il differimento della consegna dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R).
2. La polizza dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nell'articolo 103, comma 7, del Codice, cui si rinvia, e redatta conformemente agli schemi di polizza tipo previsti dal previgente D.M. 123/2004,(schema 2.3) che si richiama con valenza di clausola contrattuale.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve essere prestata per i seguenti massimali:

Sezione A

Partita 1 – OPERE : per l'importo di aggiudicazione dei lavori, IVA compresa, comprendendo tutti i costi di lavori a corpo, lavori a misura, prestazioni a consuntivo, lavori in economia

Partita 2 - OPERE PREESISTENTI : euro 2.000.000,00,

Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO: euro 150.000,00

La Sezione B della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, deve essere stipulata per **un massimale** non inferiore ad **euro 500.000,00**. **Per quanto riguarda la Sez. A Partita 1 l'Appaltatore è altresì tenuto ad integrare detta somma assicurata** in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

Tale polizza deve

- prevedere specificamente, a chiarimento di quanto disposto dall'art. 11 dello schema tipo 2.3, l'indicazione che sono considerati " terzi" i rappresentanti del Committente (Stazione appaltante) autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori e chiunque a vario titolo abbia possibilità di accesso;
 - comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere (art.12 lett. l) dello schema tipo 2.3);
 - comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a vibrazioni (art.12 lett. j) dello schema tipo 2.3),
 - comprendere specificatamente i danni a cavi e condutture sotterranee (art.12 lett. m) dello schema tipo 2.3).
4. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 2 con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza dovranno espressamente essere imputati solo al soggetto "CONTRAENTE".
 5. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.
 6. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
 7. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 comma 5 del Codice dei Contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
 8. S'intendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 Variazione dei lavori

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento nel rispetto delle condizioni, dei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 106 del Codice e art. 8 del D. MIT 49/2018.
2. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
3. Sono consentite le modifiche ex art. 106, comma 1 lettera e) del Codice, disposte dal Direttore dei lavori anche per risolvere aspetti di dettaglio e che non modifichino qualitativamente l'opera, comunicandole preventivamente al RUP. Le predette modifiche, che non devono comportare aumento o

diminuzione dell'importo contrattuale, sono ammesse a condizione di non essere sostanziali ai sensi del comma 4 dell'articolo soprarichiamato e, relativamente alle categorie di lavorazione, la variazione in aumento o diminuzione deve essere contenuta entro il limite del 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e del 5 per cento per tutti gli altri lavori.

4. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le modifiche di cui all'art. 106, comma 2 del Codice, nonché quelle finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché le suddette modifiche non comportino un'alterazione della natura complessiva del contratto ed un incremento superiore ai limiti di cui al medesimo comma 2.
5. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
6. L'esecutore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Direttore dei Lavori, ricevuta la proposta dell'esecutore redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente al proprio parere. Il Responsabile del Procedimento, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
7. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con l'utilizzo dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi contrattuale; la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a misura con le modalità previste dal presente CSA. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sarà verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.
Ai fini della disciplina delle varianti la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di categorie omogenee di cui all'Art. 4 del presente CSA.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'Art. 37, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'Art. 38, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'Art. 39.

Art. 33 Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 34 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3 comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) desumendoli dai listini prezzi aziendali adottati con determinazione del Direttore della U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio n. 2129 del 02.08.2017 come rettificata con determina n. 2186 del 09.08.2017;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta attraverso un contraddittorio tra Direttore dei lavori ed esecutore, e approvati dal RUP.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi del Titolo IV – Capo I – art. 90 comma 9, lett. a), e lett. b) del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato a fornire alla SA, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e prima della stipula del contratto o prima della redazione del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS e INAIL e alle casse edili;
 - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
 - c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81/08. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del suddetto Decreto n. 81, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
 - e. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81/08.
2. L'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione:
 - a. il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008 e del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81/08 ;
 - b. l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 37 con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'Art. 387;
 - c. il piano operativo di sicurezza di cui all'Art. 39.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese;
 - b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 36 Norme di sicurezza generali

1. Ai sensi, ma non solo, dell'art. 97, comma 1, del Decreto n. 81, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,

- XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. Ai sensi dell'art. dell'art. 97, comma 3, del Decreto n. 81, l'impresa affidataria è obbligata a:
 - a) coordinare gli interventi di cui agli art. 95 e 96 del Decreto n.81;
 - b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
 3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
 4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nell'Art. 35, commi 1, 2, 4, 36, 37, 38, 39.
 5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 6. Il luogo di esecuzione delle opere deve sempre essere interdetto con segnalazione chiaramente visibile in tutte le ore.

Art. 37 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento:
 - eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal Coordinatore per l'esecuzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81/2008.
 - redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nominato dalla Stazione appaltante su indicazione dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 1 e 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, e integrante il progetto esecutivo redatto dal progettista quale obbligazione contrattuale dell'appaltatore.
3. L'obbligo di cui al comma 2 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo seguente.
5. L'Appaltatore è tenuto a partecipare alle riunioni convocate dal DL, dal CSE o dal RUP, durante le quali si esamineranno gli aspetti relativi alla sicurezza in cantiere per i lavori da eseguirsi; a tal fine l'Appaltatore è obbligato a comunicare tutte le informazioni necessarie all'espletamento dell'intervento conformemente alle disposizioni in materia di sicurezza.
6. Rimane facoltà dell'Appaltatore richiedere la convocazione di ulteriori riunioni quando ritenute necessarie.

Art. 38 Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 39 Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo o del piano di sicurezza e di coordinamento.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto.

Art. 40 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
3. In allegato alla documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore dovrà allegare anche copia del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore, redatto in coerenza con i piani di sicurezza; contestualmente all'invio alla Stazione appaltante, l'Appaltatore invierà il piano operativo anche al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
4. La presentazione e approvazione del Piano Operativo di Sicurezza è necessaria anche per i lavoratori autonomi o per le imprese esecutrici che fanno il loro ingresso in cantiere a titolo di cosiddetto "subaffidamento" ex art. 105, comma 2 terzo periodo, del Codice; i subaffidamenti, costituiti dalle forniture con posa in opera ed i noli a caldo, rientranti nelle specifiche caratteristiche di cui alla citata norma, vengono semplicemente comunicate alla Stazione appaltante ed alla Direzione Lavori; in questo caso la comunicazione di subaffidamento dovrà contenere la specifica che "Il Piano Operativo di Sicurezza è stato inviato al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'approvazione", mentre il relativo documento sarà inviato esclusivamente al Coordinatore per la sicurezza.
5. Per l'ingresso in cantiere dei subappaltatori e dei subaffidatari occorre, oltre all'autorizzazione della Stazione appaltante, anche l'approvazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, nonché il deposito del documento stesso presso il cantiere; l'approvazione del Piano Operativo di Sicurezza sarà contestualmente inviata, da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, all'Appaltatore, alla Stazione appaltante e alla Direzione Lavori.
6. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nel caso in cui richieda all'Appaltatore di apportare modifiche o apponga direttamente modifiche al Piano Operativo di Sicurezza, si rivolgerà direttamente all'Appaltatore, ed il piano così modificato ed approvato rimarrà depositato presso il cantiere; alla Stazione appaltante dovrà pervenire, da parte del Coordinatore, la comunicazione di avvenuta approvazione del Piano e del relativo deposito presso il cantiere.

Art. 41 Piano di montaggio uso e smontaggio (PiMUS)

1. Nei cantieri in cui verranno usati ponteggi per eseguire lavori in quota l'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, a redigere, a mezzo di persona competente, il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (Pi.M.U.S.) i cui contenuti sono riportati nell'ALLEGATO XXII.
2. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.
3. L'Appaltatore assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
4. Le eventuali modifiche al ponteggio devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo altrimenti l'esenzione non è più applicabile.
5. Gli oneri per la redazione del Pi.M.U.S. sono a carico dell'Appaltatore e compensati con i prezzi di contratto.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 Subappalto

1. Le lavorazioni sono subappaltabili nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 2 e l'osservanza dell'articolo 105 del Codice dei contratti.
2. Sono altresì subappaltabili, nel limite del 30%, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, le cui categorie sono individuate all'art. 2 del DM n. 248 del 10 novembre 2016; il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1; per le lavorazioni appartenenti alle categorie di cui al presente comma, l'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle condizioni previste dalla normativa vigente (art. 105 d.lgs50/2016 e s.m.i.).
4. Il contratto di subappalto deve essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto applicativo affidato e deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici; non saranno autorizzati subappalti qualora nel relativo contratto - non si rilevino chiaramente le lavorazioni affidate, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo,
 - ogni singolo prezzo praticato al sub-appaltatore non sia espressamente riferito ad una voce degli EPU; in caso di fornitura del materiale a cura dell'Appaltatore ovvero in caso di prestazione parziale rispetto al singolo prezzo dell'EPU non sia specificata l'incidenza della prestazione parziale rispetto al prezzo dell'EPU; in questo caso il RUP/DL verificheranno l'attendibilità dello scorporo riportato nel contratto del prezzo di EPU di riferimento.
5. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
6. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; a tal fine, l'appaltatore è obbligato a fornire al Direttore dei Lavori tutte le informazioni e documenti, anche contabili, che lo stesso reputi necessari, in relazione ai rapporti intercorrenti con i subappaltatori.
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) nei contratti di subappalto - così come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle fattispecie previste dal comma 2 dell'articolo 105 del Codice dei contratti - dovrà essere inserita, pena nullità del contratto stesso, una apposita clausola con la quale entrambi i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge 136/2010; al riguardo, l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- e) nei contratti di subappalto dovrà obbligatoriamente essere inserita una clausola con la quale il subappaltatore si impegna a consegnare direttamente alla stazione appaltante tutte le certificazioni e la documentazione di legge relative ai materiali, apparecchiature e impianti utilizzati nell'ambito delle lavorazioni subappalta
- f) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante:
 - 1) contestualmente alla richiesta di subappalto, il Piano Operativo di Sicurezza per l'approvazione, prima dell'inizio dei lavori, come specificato all'art 38. Tale Piano Operativo andrà trasmesso anche al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In caso di subaffidamenti il Piano Operativo di Sicurezza andrà trasmesso solo al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per l'approvazione, mentre alla Stazione appaltante andrà semplicemente comunicata tale trasmissione.
 - 2) prima dell'inizio dei lavori in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia allo sportello unico previdenziale;
 - 3) ad ogni stato di avanzamento lavori e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, il prospetto dei subappalti e delle forniture affidati, riportante l'oggetto e l'importo delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, cottimista o fornitore, alla data di maturazione del SAL;
- 7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
- 8. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dic
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti.
- 9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra..

Art. 43 Responsabilità in materia di subappalto

- 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della SA per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stessa SA da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni, da chiunque avanzate, in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- 2. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
- 3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti, s'intende equiparato al subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della

manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi, l'importo e l'oggetto del subcontratto.

4. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 2 dell'art. 105 Dlgs 50/2016, si applica l'Art. 47 comma 10 in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 44 Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice di contratti, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, al fornitore, l'importo dovuto per le prestazioni, nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa (così come definite all'art. 3, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente.
2. Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 1, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, con le eccezioni di cui al presente articolo.
3. In tutti i casi, per ogni Stato di Avanzamento Lavori, alla fattura dovrà essere allegato un prospetto dal quale risulti l'elenco dei subappaltatori che hanno effettuato lavorazioni nel SAL di riferimento, con l'importo delle lavorazioni eseguite da ciascuno. Il prospetto dovrà essere controfirmato dal Direttore dei Lavori, e da tutti i subappaltatori presenti nell'elenco.
4. Quando la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto al comma 2, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, l'appaltatore è tenuto a far pervenire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dal ricevimento di ciascun pagamento, le fatture quietanziate dei subappaltatori che hanno eseguito lavori nel SAL di riferimento. In caso di inadempimento, a prescindere dai termini di pagamento eventualmente pattuiti tra appaltatore e subappaltatore, la Stazione Appaltante procederà a pagare direttamente il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera b) del Codice dei contratti.
5. Nel caso di DURC non regolare relativo al subappaltatore, si procederà secondo le modalità di cui all'Art. 47 in quanto compatibile.
6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, come introdotto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice Civile, in quanto applicabili, tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
8. La Stazione Appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
9. Le somme direttamente corrisposte al subappaltatore in attuazione del comma 1 saranno detratte dall'importo della rata di acconto o di saldo successiva al pagamento stesso.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45 Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 205 del Codice dei Contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest'ultimo, si procede ai sensi dei commi da 2 a 6 del medesimo articolo.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 208 del Codice dei Contratti.

Art. 46 Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 44 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Ravenna ai sensi dell'art. 204 del Codice dei Contratti ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 47 Contratti collettivi e disposizioni sulla mano d'opera – Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
2. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
3. E' altresì obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
4. Ai sensi dell'articolo art. 30, comma 5, del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, comma 3, della L. n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il RP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza accertata, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate, mediante l'acquisizione del DURC, sarà disposto dall'AUSL in via sostitutiva ex art. 30, comma 5 del Codice direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, secondo le modalità contenute nelle Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012, dell'INPS n. 54 del 13/04/2012 e dell'INAIL del 21/03/2012.
5. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
6. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'Impresa l'Appaltatore non potrà pretendere interessi o danni di sorta.
7. E' fatta salva la possibilità di risolvere il contratto in caso di reiterati e perduranti inadempimenti agli obblighi di natura assistenziale assicurativa e previdenziale derivanti dal rapporto di lavoro risultanti dal DURC.

8. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Nel caso fossero in corso nuove assunzioni, non ancora registrate nel libro unico, dovrà essere presente in cantiere la documentazione comprovante l'avvenuta assunzione.
9. L'Appaltatore si impegna, altresì, a conservare in cantiere e tenere a disposizione della D.L. e degli altri organi di controllo e di vigilanza, copia delle comunicazioni di assunzione al Centro per l'Impiego di cui all'art 9 bis, comma 2, L. 608/1996 s.m.i. unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione e lettera di assunzione di cui all'art. 4 bis, comma 2 del D.lgs 181/2000 e s.m.i., relativamente a tutti i lavoratori impiegati in cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo rispetto agli obblighi di cui al presente comma, costituisce inadempimento contrattuale e forma oggetto di segnalazione da parte dell'ufficio di direzione lavori alla Direzione provinciale del lavoro.
10. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
11. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 48 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori - Recesso

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1 del Codice dei Contratti, fatte salve le altre fattispecie di risoluzione unilaterale del contratto previste dalla legislazione vigente, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi.
2. La Stazione appaltante ha altresì facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi che si ritiene costituiscano grave inadempimento dell'Appaltatore:
 - a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - c) mancato inizio dei lavori protrattosi per più di 30 giorni dall'avvenuta consegna degli stessi, sospensione o mancata ripresa dei lavori protrattasi per più di 30 giorni rispetto alla data risultante dal verbale di ripresa dei lavori seguenti ad una sospensione, senza giustificato motivo;
 - d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - e) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 36 e 38 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del Decreto n. 81 del 2008;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o della Stazione appaltante, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
3. Il contratto è altresì risolto qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 108, comma 2 del Codice dei contratti.

4. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o rispetto alle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogramma superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. La risoluzione del contratto ai sensi del presente comma trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine (che non può essere inferiore a 10 giorni) per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
5. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo trova comunque applicazione la penale di cui all'articolo 17 che viene computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al cronoprogramma o al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 4.
6. La violazione degli obblighi derivante dal Codice di Comportamento adottato dall'Azienda USL della Romagna comporterà la facoltà di risoluzione del contratto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda.
7. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Stazione appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.
8. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche con posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
9. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
10. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio i rapporti economici con questo sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
11. In tutti i casi sopra disciplinati, a seconda dei risultati, si procederà all'esecuzione d'ufficio ed alla stipulazione dei contratti a ciò necessari e si disporrà la presa di possesso delle opere, dei materiali, delle macchine e degli utensili esistenti nel cantiere. L'Appaltatore si obbliga a lasciare l'area libera da persone e cose.
12. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario. In tal caso, trova applicazione la disciplina prevista ai commi 9 e 10.
13. Ai sensi dell'art. 109 del Codice e con le modalità ivi indicate, la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento. La Stazione Appaltante dovrà dare preavviso dell'intenzione della facoltà di recedere a mezzo PEC da spedirsi almeno 20 giorni prima della data indicata per il recesso.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito alla comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, redige tempestivamente il certificato di ultimazione e lo invia al RUP che ne rilascia copia conforme all'appaltatore.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato speciale.
5. Il conto finale dei lavori è redatto dal D.L. **entro 45 giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con il certificato di cui al comma 1 e trasmesso al Responsabile del Procedimento unitamente alla relazione di cui all'art. 14 , 1 comma lett.e) D.MIT 49/2018

Art. 50 Collaudo

1. Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Qualora, per cause non imputabili alla stazione appaltante, l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione non potesse avvenire nel termine sopra indicato, ne sarà data comunicazione all'appaltatore per iscritto; resta inteso che tutti gli effetti del collaudo o dell'accertamento della regolare esecuzione si produrranno a decorrere dalla data di emissione del certificato, ancorché posteriore alla scadenza del suddetto termine. **Si dà atto sin d'ora che il collaudo specialistico funzionale degli impianti termici o di condizionamento deve comunque effettuarsi in condizioni climatiche adeguate, che potrebbero risultare assenti nei tre/sei mesi successivi all'ultimazione di lavori: in tal caso, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione sarà emesso contestualmente al collaudo degli impianti, appena si verificano le relative condizioni.**
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 229, comma 3 RG, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. Pertanto l'Appaltatore si obbliga a garantire da ogni vizio o difetto per due anni dall'emissione del certificato di collaudo tutti gli impianti e opere realizzati; l'Appaltatore dovrà pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie o impiantistiche che dovessero presentare dei guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell'opera realizzata.
4. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme della Parte II, Titolo X del RG.
5. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

Art. 51 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.
2. Oltre agli oneri ed obblighi di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale, al presente capitolato speciale, e a tutti gli altri documenti contrattuali, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, se non espressamente previsti nel computo metrico estimativo, sono a carico dell'Appaltatore e compensati nell'importo contrattuale gli oneri e gli obblighi che seguono, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto all'atto della determinazione del corrispettivo per l'appalto.

Oneri generali

1. l'ottenimento, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari ed il rispetto di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.
2. l'ottenimento dei permessi e la corresponsione di tasse e oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico dei materiali, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori. L'aggiudicatario dovrà tenere a disposizione delle autorità competenti tutti i documenti autorizzativi per la Occupazione Suolo Pubblico, in particolare quando si tratta di sedi viabili regolate dal Codice della Strada; in difetto rimane in esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa\contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;
3. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
4. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato speciale.
5. organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere.
6. fornire alla Stazione appaltante la pianta relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili.
7. indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed attestare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge.
8. fornire organigramma della struttura di gestione dell'Appalto per conto dell'Appaltatore, con curricula dei principali responsabili, con impegno a non sostituirli se non previa motivata comunicazione al RUP
9. provvedere a tutte le spese per la partecipazione alla gara e per tutte le rielaborazioni e ricalcoli occorrenti prima, durante e dopo l'ultimazione dei lavori.

10. provvedere a tutte le spese di bolli e registrazioni inerenti tutti gli atti occorrenti per l'appalto sino al collaudo definitivo.
11. sopralluogo preventivo, necessario per accertarsi delle effettive condizioni di lavoro e per procedere alla verifica delle misure altimetriche, planimetriche e delle indicazioni dimensionali dei manufatti esistenti; l'Appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni, la sopravvenienza di elementi non valutati e/o non considerati e avanzare in seguito a ciò richieste di maggiori compensi;
12. eseguire l'accertamento preventivo, anche mediante indagini dirette, della presenza e del percorso di scoli, fognature, canalizzazioni, impianti, ecc., esistenti nell'area interessata dai lavori e la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari per consentire la regolare esecuzione dei lavori garantendo l'integrità delle reti o comunque la loro funzionalità anche predisponendo eventuali by-pass.

Per quanto riguarda il cantiere e la sua organizzazione:

13. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello di cantiere, secondo quanto previsto all'Art. 61.
14. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
15. la pulizia delle aree esterne di cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre ditte;
16. provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere.
17. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
18. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
19. predisporre le occorrenti opere provvisorie, tamponature provvisorie, ecc., nelle zone di interferenza con le normali attività sanitarie, i ponteggi con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento/Piano Sostitutivo di Sicurezza o DUVRI.
20. predisporre, in fase di installazione e gestione dell'area di cantiere, tutti quegli accorgimenti necessari per il buon andamento del cantiere stesso, con particolare attenzione alla valutazione e conseguente costruzione di percorsi interni, per gli automezzi pesanti se previsti nel Piano della Sicurezza e coordinamento/Piano Sostitutivo di Sicurezza o DUVRI.
21. controllare che le ruote degli autocarri in uscita dal cantiere siano sufficientemente pulite al fine di evitare pericoli legati alla scivolosità sulla viabilità pubblica adiacente al cantiere, nonché garantire tale pulizia sulla viabilità interna del presidio oggetto di intervento.
22. provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi
23. provvedere a denunciare alla Stazione appaltante il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico e/o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna alle Autorità competenti; è, comunque, applicabile l'art. 35 del capitolato generale d'appalto.
24. mantenere in efficienza e pulizia i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.) nonché i locali destinati alla Direzione Lavori previsti come da piano di sicurezza e Coordinamento o nel Piano Sostitutivo di Sicurezza.
25. approntare e recingere l'area del cantiere in modo idoneo con tutti gli oneri connessi o come prescritto dai piani di sicurezza, ivi compresa una planimetria del cantiere, con indicazione delle infrastrutture.
26. provvedere se necessario all'illuminazione del cantiere e di tutte le zone di lavoro.
27. predisporre il libero accesso al cantiere al personale dipendente delle altre imprese che opereranno per conto della Stazione appaltante.

28. predisporre il sollevamento di tutti i materiali e attrezzature delle ditte di cui sopra.
29. provvedere alla derattizzazione del cantiere anche secondo indicazioni della Stazione appaltante.
30. tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, della Direzione Lavori, della Stazione appaltante ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e ai piani di sicurezza.
31. provvedere alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori.

Relativamente alla fase di esecuzione lavori:

32. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove previste dal progetto, dal Piano di qualità se richiesto, dalle norme o che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in particolare per verifiche connesse alle caratteristiche e o classificazione antincendio. E' compresa, inoltre la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni.
33. la segnalazione tempestiva di ogni carenza o malfunzionamento, comunque rilevata che possa pregiudicare il normale funzionamento di impianti/sistemi o indurre rischi per la sicurezza o per la corretta erogazione delle attività proprie dell'Azienda Sanitaria.
34. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
35. la pulizia quotidiana dei locali ove si eseguono gli interventi e delle vie di transito e di accesso al cantiere.
36. i trasporti dagli stabilimenti e magazzini dell'appaltatore e delle sue fornitrici e scarico nel luogo d'impiego di tutti i materiali, apparecchi ed attrezzi di lavoro occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli impianti, gli imballaggi ecc. nell'intesa che tutto viaggia sempre a spese e ad esclusivo rischio e pericolo dell'appaltatore; l'appaltatore deve provvedere a sua cura a tutti i controlli del caso ed alla presentazione dei reclami ai vettori per smarrimento, sottrazioni, danni di qualsiasi genere.
37. il trasporto dei materiali fino e dal luogo di svolgimento dell'attività lavorativa; pur essendo consentito l'utilizzo di scale, ascensori e montacarichi presenti nei presidi, l'appaltatore potrà far ricorso a propri apparecchi di sollevamento senza alcun sovrapprezzo o richiesta di compensi aggiuntivi di qualsiasi natura.
38. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dall'appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
39. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
40. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
41. tenere a disposizione della Direzione Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dalla Direzione Lavori.
42. raccogliere, custodire, registrare e fornire ordinati alla D.L. tutti i certificati dei materiali di costruzione collegati alle bolle di trasporto.
43. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
44. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori.
45. valutare, predisporre e coordinare, nel modo più opportuno ed in stretto rapporto con le indicazioni del citato Piano della Sicurezza e con la Direzione Lavori, tutti gli accorgimenti generali e particolari da adottare per non arrecare disturbi e/o interferenze con l'attività sanitaria, in quanto i lavori saranno eseguiti, perdurando l'attività istituzionale in essere.

46. adottare tutti i provvedimenti necessari, affinché, ove venga disposta una sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere eseguite, franamenti di terra o altri eventi dannosi, restando a carico esclusivo dell'Appaltatore, e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore, i danni che possano derivare da inadempienza alla presente clausola.
47. provvedere, nelle zone, ove sono previste ristrutturazioni interne dell'edificio esistente, alla verifica in loco di tutte le quote riportate sugli elaborati grafici.
48. provvedere alla realizzazione delle opere provvisoriale per la protezione, salvaguardia e custodia di tutte le opere sino alla emissione del certificato di collaudo.
49. alla redazione degli elaborati di dettaglio (costruttivi) necessari per la cantierizzazione (interfaccia fra il progetto e l'esecuzione) delle opere da eseguire; Tali elaborati dovranno essere preventivamente sottoposti alla Direzione Lavori per l'approvazione e si potrà dar corso all'esecuzione dei lavori solo ad avvenuta approvazione dei disegni "costruttivi" da parte della suddetta D.L. Entro 20 gg. dalla sottoscrizione del contratto dovranno, inoltre, essere presentati, per la preventiva approvazione della D.L., tutti gli adeguamenti degli elaborati progettuali o tutta la documentazione che si renda necessario in relazione alle proposte migliorative presentate, in sede di offerta. La mancata presentazione di detta documentazione non potrà costituire motivo per la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori.
50. provvedere alla rimozione e trasporto di materiali classificati come tossici o nocivi secondo la normativa vigente al momento dell'esecuzione dei lavori.
51. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando alla Direzione Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo.
52. richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori disposizioni per quanto eventualmente risulti omesso, inesatto e/o discordante nelle tavole grafiche e/o nella descrizione dei lavori.
53. segnalare immediatamente alla Direzione Lavori il verificarsi di assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari.
54. provvedere alla tenuta delle scritture contabili e di cantiere con strumenti informatici.
55. fornire adeguato supporto in termini di risorse umane e strumentali (hardware e software) per lo sviluppo ed aggiornamento continuo della contabilità dei lavori a partire dai libretti delle misure e supportare la Direzione Lavori nella redazione di tali atti.
56. osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio e strutture metalliche, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge n. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo, nonché dei campioni di acciaio per opere in carpenteria metallica agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio.
57. gli interventi su impianti telefonici e dati dovranno essere eseguiti da impresa con le necessarie certificazioni a seconda della categoria dell'impianto da realizzare. Nel caso di realizzazione di cablaggio strutturato rete dati/fonia dovrà essere fornito il certificato di collaudo ed il report delle misure effettuate.
58. prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità.
59. assicurare la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito da concordare preventivamente con la Direzione Lavori.
60. predisporre le eventuali proprie indagini geognostiche integrative, a corredo di quelle esistenti, lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione e di sostegno.
61. provvedere alla rimozione quotidiana, al termine dei turni di lavoro, dei materiali di rifiuto e residui di lavorazione in tutta l'area del cantiere.
62. Assumere tutti gli oneri derivanti anche:
 - alla estrema frammentarietà dei lavori da eseguirsi, stante la tipologia dei lavori
 - dalla natura dei luoghi di lavoro;
 - dalle possibili frequenti interruzioni derivanti da esigenze sanitarie e di funzionalità
 - dall'eventuale contemporanea interazione con altri soggetti aggiudicatari di altri contratti ed operanti all'interno dei medesimi presidi sia sotto il profilo della sicurezza che del coordinamento nell'esecuzione dei diversi lavori
 - tali oneri sono ricompresi nei corrispettivi previsti dal presente capitolato speciale e l'appaltatore non potrà avanzare richieste di qualsivoglia compenso aggiuntivo o diverso in merito.

Relativamente ai subappalti:

63. fornire alle imprese subappaltatrici presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dai Piani della sicurezza, DUVRI e dai documenti allegati e facenti parte integrante del presente Capitolato speciale e del contratto;
- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva e/o individuale;
- adempiere agli obblighi previsti dall'art.97 del D.lgs 81/08.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della Stazione appaltante e della Direzione Lavori.

64. mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltatrici il Piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo.
65. informare la Stazione appaltante ovvero il RUP e i Coordinatori per la sicurezza (quando presenti) delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo formulate dalle imprese subappaltatrici.
66. attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto.
67. Fornire al RUP i nominativi di tutte le imprese alle quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

Per quanto concerne la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro:

68. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
69. promuovere ed istituire nei cantieri un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa,
70. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori di tutte le imprese che operano per conto dell'affidatario, relazione alle specificità delle attività e dei rischi nel contesto della commessa.
71. effettuare il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
72. predisporre tutte le necessarie opere per mantenere le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali.
73. predisporre le attrezzature ed effettuare gli adempimenti e le procedure previsti dal piano di sicurezza ovvero richiesti dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori.
74. realizzare tutte le opere, le postazioni di lavoro, le singole lavorazioni secondo quanto previsto dal piano della Sicurezza e dal P.O.S. e che queste siano ogni qualvolta concordate con la Direzione Lavori.
75. rilasciare dichiarazione alla Stazione appaltante di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano.
76. richiedere, tempestivamente, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza.
77. effettuare costanti monitoraggi, sia all'inizio dell'esecuzione dei lavori sia durante le fasi di lavoro stesso, dei rumori, dei fumi e delle polveri presenti in cantiere e prendere i necessari provvedimenti per ridurli ove superino quanto stabilito dalla normativa vigente e dal piano della Sicurezza.
78. assumersi tutti gli oneri previsti dal DM 10 marzo 1998 in merito alla sicurezza antincendio e alla gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
- A titolo esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da prendere in considerazione in relazione alla presenza di lavori di ristrutturazione:
- accumulo di materiali combustibili,
 - ostruzione delle vie di esodo,
 - bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco,
 - realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.
- L'Appaltatore dovrà quindi:

- all'inizio della giornata lavorativa assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito,
- alla fine della giornata lavorativa effettuare un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'insorgere di un incendio.

Particolare attenzione dovrà essere posta ove si effettuino lavori a caldo (saldature od uso di fiamme libere). Il luogo ove si effettuino tali lavori a caldo dovrà essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille. Dovranno inoltre essere messi a disposizione degli addetti estintori portatili.

Ogni area nella quale sia stato effettuato un lavoro a caldo dovrà essere controllato dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non vi siano materiali accesi o braci.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non dovranno essere depositate all'interno del luogo di lavoro.

Per quanto attiene ai collaudi l'Appaltatore dovrà:

79. provvedere a propria cura e spese alla fornitura dei materiali, dei mezzi e della mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo secondo le richieste dei collaudatori.
80. Fornire tutta la strumentazione necessaria richiesta dai collaudatori, con i relativi certificati di taratura in stato di validità.

Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà:

81. provvedere allo sgombero e alla pulizia del cantiere, con rimozione di tutti i materiali residui, entro 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
82. provvedere alla pulizia finale a fondo di tutte le opere eseguite.
83. provvedere alla manutenzione e gestione gratuita delle opere edili ed impiantistiche fino all'emissione del certificato di collaudo; tale manutenzione e gestione dovrà essere eseguita con le stesse modalità previste nei contratti di manutenzione già stipulati dalla Stazione appaltante e di cui può essere presa visione presso gli Uffici del Servizio Attività Tecniche e dovrà comprendere anche la reperibilità ed il pronto intervento per la gestione di urgenze e malfunzionamenti della struttura;
84. garantire tutte le opere ed impianti dalla data del certificato di ultimazione all'emissione del certificato di collaudo; l'Appaltatore dovrà pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie o impianti che dovessero presentare dei guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell'opera realizzata.
85. provvedere alla redazione, raccolta, coordinamento e presentazione agli Uffici competenti della documentazione necessaria all' "agibilità e conformità edilizia" (VVF., ISPESL, Comune, Catasto, A.R.P.A., Dipartimento di prevenzione, ecc.) provvedendo con propri incaricati, anche iscritti presso ordini professionali (se richiesto dalla tipologia degli atti o adempimenti), alla redazione e sottoscrizione degli elaborati grafici e dattiloscritti.
86. provvedere alla stesura ed alla fornitura gratuita dei manuali per il funzionamento, la gestione e la manutenzione degli impianti sia cartacei che su supporto digitale per archiviazione informatica;
87. provvedere all'istruzione gratuita del personale addetto agli impianti per un periodo di sei mesi;
88. fornire le certificazioni ai sensi del DM 37 del 2008.
89. fornire la certificazione di marcatura CE "dispositivo medico" ai sensi del D.Lgs 46/97 per l'impianto di gas medicali.
90. fornire le certificazioni inerenti l'impianto strutturato trasmissione dati – telefonia.
91. fornire alla Stazione appaltante, al termine dei lavori, materiale di scorta uguale a quello messo in opera in quantità pari ad almeno il 2% delle quantità posate e relativo a:
 - pavimenti e rivestimenti esterni ed interni
 - elementi utilizzati per gradini
 - controsoffitti
 - corrimano e paracolpi
 - paraspigoli
 - ferramenta infissi interni ed esterni con guarnizioni
 - corpi illuminanti.
92. Provvedere alla verifica della cubatura realizzata in relazione a quella teorica di progetto; di tale verifica dovrà essere fornita apposita prova documentale.
93. Redigere, documentare e consegnare alla committenza tutte le dichiarazioni richieste nei vari documenti contrattuali; al riguardo si richiama l'attenzione anche sulle certificazioni dei materiali, antincendio, latex-free e sull'assenza, nei materiali utilizzati nella realizzazione, dei Composti Organici Volatili.

Art. 53 Oneri relativi al commissioning impianti di condizionamento

L'Appaltatore dovrà garantire e documentare che gli impianti di condizionamento siano opportunamente avviati e tarati e siano in grado di fornire le prestazioni definite in sede di progetto. A tal scopo l'Appaltatore dovrà effettuare, a suo totale carico, tutte le necessarie attività (d'ora in poi denominate, secondo la letteratura TABS (Testing, Adjusting and Balancing and Start-up) avvalendosi di società qualificata in grado di fornire garanzie di esperienza nel settore e che abbia già operato su impianti simili sia in tipologia che dimensioni. La DL si riserva di verificare tali requisiti attraverso l'esame di specifica documentazione nella quale dovranno essere indicate precedenti esperienze nel settore e nella tipologia di impianto in oggetto, strumentazione a disposizione, procedure di TABS che si intendono adottare e documentazioni tipiche da utilizzare per la presentazione dei risultati.

Il crono programma dei lavori dovrà tenere conto delle operazioni di TABS.

Le operazioni di TABS ed i conseguenti adempimenti dovranno essere effettuate in osservanza delle procedure indicate dalla normativa tecnica di riferimento e dalla letteratura riconosciuta, ovvero a titolo esemplificativo: UNI 10339, UNI EN 12599/2012, manuale AICARR e manuale HVAC SYSTEM - TESTING, ADJUSTING AND BALANCING, Linee Guida INAIL "Microclima, areazione e illuminazione nei luoghi di lavoro".

L'Appaltatore dovrà comunque affiancare la Società di TABS in tutte le attività previste ed in particolare dovrà riportare l'impianto, i suoi componenti, le apparecchiature, ecc.. alle condizioni attese se in fase di TABS dovessero risultare non conformi (es. sostituzione di pulegge, motori elettrici, ecc...).

Le attività di TABS dovranno essere documentate e daranno luogo al Manuale di TABS che contiene tutti i rapporti di misura eseguiti ed attestano lo stato di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio.

Il Manuale di TABS sarà allegato e sarà parte integrante del Manuale di uso e manutenzione consegnato dall'Appaltatore al termine dei lavori.

Le principali attività del TABS sono:

- **Incontro preliminare e verifica del Progetto**
- **Affiancamento durante le verifiche** ed i collaudi in corso d'opera prescritti dalle normative vigenti e previsti in Capitolato, attestandone i risultati
- **Controlli di completezza**
- **Controlli funzionali e avviamento degli impianti.** L'Appaltatore, con il supporto della Società di TABS e delle assistenze delle case costruttrici delle macchine e delle apparecchiature, è tenuto ad avviare e rendere funzionanti le macchine fornite, gli impianti e i sistemi nella loro globalità. In particolare dovranno essere previsti, in via esemplificativa:
 - La Verifica delle logiche elettromeccaniche dei quadri elettrici
 - L'accensione definitiva delle macchine
 - La verifica delle interfacce, delle segnalazioni di allarme, delle sicurezze e degli interblocchi tra le varie porzioni di impianti, sottosistemi e/o sistemi
 - Prova e taratura delle apparecchiature di protezione e sicurezza
 - Messa in servizio dei sistemi di regolazione, controllo e supervisione
- **Tarature e bilanciamento degli impianti.**
- **Misurazioni funzionali.** La Società di TABS dovrà eseguire le misurazioni, nonché l'eventuale taratura e bilanciamento se necessari, alle condizioni di esercizio dell'impianto. Tutti i dati devono essere registrati su apposite schede di TABS. In particolare si dovrà provvedere:
 - Al rilievo delle prestazioni fondamentali delle macchine
 - Alla misurazione e verifica del sistema di distribuzione dei fluidi
 - Alle eventuali operazioni di taratura ed adeguamento delle prestazioni delle macchine
 - Alla taratura, bilanciamento e misura delle portate di aria con gli impianti a regime nelle condizioni previste
 - A rilevare e registrare, alle diverse condizioni previste, i dati fondamentali di funzionamento dell'impianto HVAC, quali a titolo esemplificativo :
 - Portata d'aria, sui canali e sui terminali,
 - temperature e UR,
 - velocità dell'aria nella parte occupata, una in ogni ambiente e comunque una ogni 50 mq di superficie
 - misura della pressione sonora in ambiente, una in ogni ambiente e comunque una ogni 50 mq di superficie
 - Prevalenze perdite di carico dei filtri, ecc

Il programma delle prove ed i criteri di valutazione per le prove a campione dovranno essere **riferiti alla norma UNI EN 12599-2012.**

- **Misurazioni speciali.** Qualora la prestazione di macchine o di porzioni di impianto risultino dubbie è facoltà della D.L. richiedere, senza oneri aggiuntivi per la SA, l'esecuzione di prove dedicate ed aggiuntive, definite secondo un programma particolareggiato redatto all'occorrenza.
- **Stesura dei Manuali di TABS.** Il Manuale di TABS dovrà essere organizzato in maniera da consentire una agevole consultazione e dovrà contenere tutte le informazioni relative alle operazioni di TAB; in particolare sarà costituito da:
 - ✍ un'accurata descrizione della strumentazione impiegata;
 - ✍ la raccolta dei disegni "as built" utilizzati per le operazioni di bilanciamento;
 - ✍ la raccolta dei test reports (fogli di collaudo) numerati, datati e firmati;
 - ✍ planimetria con indicata la portata d'aria nei canali e su ogni terminale;
 - ✍ una relazione finale con riepilogo dei risultati raggiunti.Il manuale dovrà essere costituito da fogli firmati in ogni pagina. Nei disegni allegati dovranno essere bene identificabili i punti di misura, ecc. Il Manuale di TABS sarà parte integrante del MANUALE di USO e MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO.
- Accettazione delle prove e delle documentazioni

Documentazione da presentare per i collaudi e addestramento del personale

La documentazione da predisporre prima della esecuzione dei collaudi è costituita da:

- raccolta delle certificazioni relative alle macchine, apparecchiature ed ai materiali posti in opera;
- copia della pratica di certificazione PED degli impianti, se prevista;
- raccolta delle documentazioni tecniche delle case costruttrici relative alle macchine, apparecchiature e materiali facenti parte degli impianti, che consentano la loro perfetta identificazione e la possibilità di reperire i pezzi di ricambio;
- Manuale di TABS integrato nel Manuale di Uso e Manutenzione. La produzione del Manuale di uso e Manutenzione è onere dell'Appaltatore.
- Il manuale deve contenere tutte le informazioni tecniche necessarie per ogni singolo equipaggiamento e per ogni componente installato. Inoltre il manuale, per ogni impianto, dovrà contenere informazioni sugli intenti progettuali, sui valori di taratura ed in generale sui parametri di funzionamento, nonché gli schemi di principio che mostrino:
 - come il singolo sistema sia inserito negli edifici e nel Complesso dando la posizione di ogni macchina e componente,
 - il sistema di controllo,
 - come il sistema deve essere condotto durante il normale funzionamento e quando vi è un'emergenza,
 - i controlli di routine che devono essere fatti e lo schema del documento su cui riportare i parametri di funzionamento di progetto da confrontare con quelli rilevati durante i controlli,
 - la lista dei pezzi di ricambio da tenere pronti e l'elenco di tutti gli attrezzi necessari

L'Appaltatore deve effettuare un esauriente addestramento del personale indicato dalla Direzione Lavori. Tale addestramento deve riguardare tutti gli impianti e la relativa componentistica con particolare enfasi rivolta a:

- contenuti del manuale
- uso da farsi del manuale
- le procedure da attuare per far funzionare gli impianti in ognuna delle modalità previste in fase di progetto
- Le procedure di accensione, messa a regime e commutazione stagionale degli impianti
- le procedure da adottare per la gestione di eventuali situazioni di emergenza.

Art. 54 Oneri specifici relativi agli impianti di distribuzione gas medicali

1. Gli impianti di distribuzione gas medicali sono classificati dal D.Lgs. 46/97 come dispositivi medici; tali impianti pertanto devono essere marcati CE dal fabbricante, al quale spetta altresì l'onere della relativa progettazione in conformità all'allegato II della direttiva 93/42 CE recepita dal D.Lgs. 46/97, nonché il collaudo nei termini previsti dalla UNI EN ISO 7396-1.
2. Il fabbricante dovrà quindi a suo totale onere rivedere il progetto posto a base di gara, progetto da intendersi quindi come indicazione di minima in termini diametro tubazioni, prese, quadri di riduzione, centraline, compartimentazioni REI, ecc.
3. **I prezzi delle lavorazioni previste si intendono fissi e invariabili, anche qualora il fabbricante in fase di progettazione decidesse di modificare quanto previsto nel progetto posto a base di gara.**

Sono altresì compresi nei prezzi gli eventuali piccoli aggiustamenti (fino a 4 metri rispetto agli elaborati di progetto) che si rendessero necessari in fase esecutiva per garantire una migliore funzionalità dell'opera.

4. Di norma l'esecuzione degli impianti gas medicali, salvo quanto diversamente specificato, è in traccia nella parte di distribuzione verticale e nelle prese e, se non presente controsoffitto, in canali in PVC nella distribuzione orizzontale. La distribuzione a soffitto richiede di norma la rimozione dei quadrotti di controsoffitto esistente e il mantenimento della struttura portante; le condizioni di lavoro sono quindi particolarmente disagiate e di tale eventualità si dovrà tenere conto nel formulare l'offerta.
5. Il prezzo delle lavorazioni è da intendersi quindi comprensivo di ogni materiale, accessorio e lavorazione necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte, comprensivo inoltre di tutti gli oneri relativi a :
 - assistenze edili, quali esecuzione di tracce, attraversamenti, sigillature REI, ripristini comprese le tinteggiature, ecc, comprese altresì le compartimentazioni REI necessarie, quali cassonetti REI nel caso in cui le tubazioni di 1° stadio attraversino un compartimento diverso da quello da servire;
 - assistenze impiantistiche (posa di canaline in pvc per esecuzione da esterno sia per impianti elettrici sia per impianti gas medicali, f.p.o. del cavo e collegamenti elettrici delle centraline fino a locale indicato in planimetria, ecc);
 - esecuzione dei collaudi parziali, finali e produzione delle certificazioni in conformità alle vigenti Leggi e Normative, compresa la supervisione, da attuarsi con personale tecnico, alla realizzazione dell'impianto ed alle prove funzionali da effettuarsi in corso d'opera e a fine lavori, compreso il flussaggio dell'intero impianto;
 - rilascio della Dichiarazione di conformità parziale, qualora sia necessaria una messa in funzione parziale, a semplice richiesta della DL.;
 - smantellamento di tutti i componenti quali prese, riduttori, ecc. obsoleti, in quanto sostituiti dai nuovi componenti;
 - tutti gli ulteriori oneri previsti in contratto.
6. Al termine dei lavori dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante:
 - Attestato di fabbricazione, Dichiarazione di conformità finale e Certificazione d'impianto
 - Manuale operativo e di servizio
 - Disegni "as built"
 - Modulistica VVF debitamente compilata, con riferimento sia agli impianti realizzati sia agli attraversamenti di strutture REI

Art. 55 Gestione rifiuti da demolizione

1. L'appaltatore è obbligato in via primaria alla gestione dei rifiuti (in quanto produttore in senso materiale), deve pertanto gestire i rifiuti prodotti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. e, precisamente:
 - Classificare correttamente il rifiuto (individuazione codici CER);
 - Individuare ditte di trasporto e destinatarie autorizzate per quei codici CER;
 - Adempiere alla corretta tenuta della documentazione ambientale (formulario, registro di carico e scarico, MUD, SISTRI);
 - Rispettare i termini del deposito temporaneo dei rifiuti.
2. L'Azienda USL della Romagna, in qualità di Committente, conserva una posizione di garanzia affinché la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto delle normative ambientali, pertanto la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere i seguenti documenti:
 - All'inizio delle attività previste dal contratto: copia delle autorizzazioni dei soggetti (trasporto e trattamento finale) ai quali la ditta aggiudicataria affida i rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività. Dovrà inoltre essere aggiornata la documentazione in caso di variazioni durante il periodo contrattuale (es. scadenza delle autorizzazioni, individuazione di nuova ditta);
 - Per tutta la durata del contratto, con periodicità semestrale: copia delle scritture ambientali (documento di trasporto e registro di carico e scarico) attestanti gli adempimenti previsti.Tale documentazione dovrà essere inviata al Direttore dei Lavori, che provvederà a trasmetterla al Responsabile aziendale Gestione Rifiuti dell'AUSL della Romagna.

Art. 56 Disposizioni in materia di inquinamento acustico

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico emanate dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2002 n.45. In

particolare, si richiama il punto 3) della citata deliberazione che fissa i valori limite nel caso di cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione.

2. Gli oneri per porre in atto gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore utili al contenimento delle emissioni sonore ottenendo, per il cantiere, tutte le prescritte autorizzazioni e rispondendo degli eventuali obblighi e prescrizioni relative alle attrezzature, ai mezzi d'opera e agli impianti di cantiere saranno totalmente a carico dell'impresa esecutrice.
3. Al fine di permettere la preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere, l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante le necessarie informazioni in merito a tempi e modalità operative.

Art. 57 Disposizioni in materia di criteri ambientali minimi

1. L'Appaltatore è tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 (G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017) "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici". Pertanto, tutti i materiali e componenti descritti negli elenchi prezzi di gara dovranno intendersi in possesso delle cosiddette caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate nella voce.
2. L'Appaltatore, a tal fine, dovrà incaricare, prima dell'inizio lavori, un esperto in materia ambientale, con il compito di interfacciarsi con gli uffici di DL per garantire, nella fase esecutiva dei lavori, la conformità delle attività alle specifiche tecniche e clausole contrattuali relative ai criteri minimi ambientali (CAM);
3. L'Appaltatore dovrà fornire, a cura dell'esperto CAM, di cui al punto precedente, una relazione tecnica periodica relativa alle quantità, alle caratteristiche dei materiali posti in opera, all'attuazione delle procedure di gestione del cantiere, ecc. al fine di dimostrare per ogni contratto applicativo il rispetto nella fase esecutiva di quanto previsto in materia di criteri ambientali minimi.
4. al fine dell'accettazione/approvazione dei materiali l'appaltatore dovrà fornire relazione e schede tecniche dei prodotti/componenti da posare, da cui si evincano le caratteristiche tecniche ed il rispetto dei requisiti prescritti dal progetto, dalle specifiche tecniche comprese quelle relative ai criteri ambientali minimi (CAM), quest'ultime a cura dell'esperto in materia ambientale nominato ai sensi del comma 1; il materiale fornito dovrà essere catalogato, ordinato e numerato progressivamente consegnato in formato cartaceo e digitale al fine di costituire la base con tutte le integrazioni richieste dalla DL della documentazione a corredo della contabilità (fascicolo certificazioni) e del collaudo.

Art. 58 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla D.L. e non utili alla Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti all'appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti all'appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'Art. 59.

Art. 59 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i

predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - f) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15 \text{ Mpa}$, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
 - g) fresato di asfalto.
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 60 Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 61 Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito **N. 2 esemplari del cartello indicatore**, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
3. Il cartello di cantiere deve indicare anche i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici.
4. Si precisa sin d'ora che è fatto divieto all'impresa di esporre cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo, se non autorizzati dalla Direzione Lavori; è fatto altresì divieto all'impresa rimuovere eventuali affissioni presenti nei luoghi di intervento se non autorizzati dalla DL. La stazione appaltante si riserva la facoltà di concedere a terzi, anche a titolo oneroso, porzioni di spazi adibiti a recinzione del cantiere oppure siti sulla facciata esterna dei ponteggi installati, al fine dell'installazione di impianti pubblicitari.

Art. 62 Danni cagionati da forza maggiore.

1. Qualora si verificassero danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme dell'art. 166 RG.

Art. 63 Riservatezza e privacy

1. L'accesso ai luoghi di intervento durante la realizzazione dei lavori è riservato agli addetti ed al personale tecnico della Stazione appaltante addetto alla direzione e alla sorveglianza.
2. L'appaltatore si renderà garante di vietare l'accesso ai luoghi ove si svolgeranno i lavori a persone che non abbiano ottenuto preventiva autorizzazione scritta da parte del DL.
3. Il divieto di accesso a persone non autorizzate vale anche per eventuali operazioni di ripristino o manutenzioni da eseguirsi in luoghi considerati pericolosi (cabine elettriche, centrali tecnologiche, ecc).
4. L'Appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quello che attiene gli interventi e la condotta dei lavori; non potrà quindi diffondere notizie, fornire a terzi documentazione ed elaborati, né

pubblicare articoli o memorie o rilasciare notizie, rimanendo gli uffici della Stazione Appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie.

5. Per la contravvenzione a quanto esposto nei precedenti capoversi, verrà applicata una penale pari a € 1.000,00, da detrarsi sull'ammontare del primo certificato di pagamento in liquidazione.
6. L'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore dal rispondere personalmente dei danni, anche d'immagine, causati alla Stazione appaltante per comportamenti difformi a quanto sopra stabilito; l'Appaltatore medesimo sarà inoltre responsabile anche se il fatto risulterà commesso da suoi dipendenti o dipendenti di subappaltatori o fornitori.

Art. 64 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.